SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma — **Anno 136° — Numero 241**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Sabato, 14 ottobre 1995** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 1995.

Proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Villaricca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 17 gennaio 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 3 febbraio 1994, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Villaricca (Napoli) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero finalizzata a rimuovere le sedimentazioni politico-amministrative di tipo illegale e conniventi con fattori malavitosi;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito, senza modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108;

Vista la proposta del Ministro dell'interno la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 1995;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Villaricca (Napoli), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CORONAS, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1995
Registro n. 3 Interno, foglio n. 4

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Villaricca (Napoli) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 17 gennaio 1994, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Dalle risultanze degli interventi di risanamento realizzati emerge, come evidenziato dal prefetto di Napoli con relazione in data 31 agosto 1995, che la radicata situazione di illegalità che ha permeato, per lungo tempo, il territorio ed il tessuto sociale del comune di Villaricca, nonché il grave degrado funzionale ed organizzativo che caratterizza la struttura comunale, pur fronteggiati e contrastati dall'azione amministrativa posta in essere dalla commissione straordinaria, hanno, comunque, costituito un forte ostacolo al processo di risamamento del comune di Villaricca.

Sono, infatti, ancora attivi gruppi di potere, legati ad ambienti affaristici malavitosi, che tentano di operare pressioni e condizionamenti tali da rallentare la definizione di iniziative strategiche per la ripresa della vita democratica ed il ristabilimento di una corretta amministrazione.

In particolare la commissione straordinaria ha trovato un clima di palese ostilità essendosi verificati episodi di avvertimento, di pressione e di intimidazione tendenti a bloccare l'attività di gestione straordinaria, anche attraverso atteggiamenti ostruzionistici posti in essere da alcuni settori comunali, con programmate assenze per malattia.

Si sono, altresì, verificati una serie di furti negli uffici comunali e numerosi atti vandalici nelle scuole nonché a danno dell'auto di uno dei commissari.

L'opera della predetta commissione ha consentito il raggiungimento di importanti obiettivi sulla via del risanamento, soprattutto mediante l'approvazione, ai sensi dell'art. 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 108, del piano delle priorità che prevede investimenti per ingenti somme. Ed è proprio sulla realizzazione delle opere pubbliche che si incentra l'attenzione delle forze criminali, tuttora operanti sul territorio, che mirano a riconquistare e piegare ai propri illegittimi fini quel settore dal quale sono state estromesse.

È essenziale, pertanto, che i lavori previsti nel piano possano essere condotti dall'organo straordinario ad uno stato di avanzamento tale da evitare distorsioni e manipolazioni che potrebbero vanificare gli sforzi intrapresi dalla commissione.

Inoltre, è in corso di definizione la procedura per l'appalto del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani che potrebbe risultare particolarmente appetibile per la malavita organizzata.

Peraltro, dalle approfondite analisi svolte dagli organi competenti, è emerso che le aspettative di legalità e la volontà di partecipazione ad una trasparente vita amministrativa, caratterizzata da una sana e proficua dialettica, non si sono ancora consolidate nella coscienza collettiva ed è, pertanto, fondato il timore che, in relazione alle suddette iniziative, si ricostituisca l'intreccio tra malavita locale, tessuto sociale e forze politiche.

Ciò è suffragato dalla constatazione che non si è costituita nella cittadina una classe politica nuova, svincolata da rapporti con esponenti della locale criminalità.

Infatti, il vecchio ceto politico, veicolo delle infiltrazioni criminali nell'ente, si presenta tuttora quale referente per larghe fasce della popolazione e per parte del personale comunale al punto che, in caso di consultazioni amministrative ravvicinate, potrebbe, in virtù della forza intimidatrice di cui si avvale, gestire i voti di moltissimi elettori, riconquistando il predominio sul territorio.

L'analisi della realtà locale evidenzia, per il conseguimento dell'obiettivo di riorganizzazione e risanamento dell'amministrazione, la necessità di un maggior lasso di tempo per far emergere la parte sana della comunità che sia in grado di esprimere, attraverso i propri organi rappresentativi, la propria libera determinazione ed il programma di rinnovamento.

Per le suesposte considerazioni, si ritiene necessario un ulteriore intervento dello Stato per assicurare il buon andamento della amministrazione di Villaricca ed il regolare funzionamento dei servizi ad essa affidati, mediante l'applicazione dell'istituto della proroga della gestione commissariale, finalizzata ad attestare la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della collettività ed alla tutela degli interessi primari, nonché a consentire l'effettuazione di nuove elezioni libere da ogni condizionamento malavitoso.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata in relazione alla persistenza dell'influenza criminale rende necessario che il periodo di proroga della gestione commissariale sia protratto fino al massimo consentito dalla legge.

Ritenuto, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'art. 2 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito, senza modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108, vista la citata relazione del prefetto di Napoli, si formula rituale proposta per la proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Villaricca (Napoli) per il periodo di sei mesi.

Roma, 14 settembre 1995

Il Ministro dell'interno: CORONAS

95A6064

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 1995.

Proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di San Paolo Belsito.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 4 marzo 1994, registrato dalla Corte dei conti il 22 marzo 1994, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di San Paolo Belsito (Napoli) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero finalizzata a rimuovere le sedimentazioni politico-amministrative di tipo illegale e conniventi con fattori malavitosi;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito, senza modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108;

Vista la proposta del Ministro dell'interno la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 1995;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di San Paolo Belsito (Napoli), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CORONAS, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1995
Registro n. 3 Interno, foglio n. 3

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Paolo Belsito (Napoli) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 marzo 1994, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Dalle risultanze degli interventi di risanamento effettuati emerge, come evidenziato dal prefetto di Napoli con relazione in data 1° settembre 1995, che la radicata situazione di illegalità che ha permeato per lunghi anni la gestione politico-amministrativa del comune di San Paolo Belsito ed il degrado ambientale e culturale che caratterizza il territorio e lo stesso tessuto sociale del paese, hanno rallentato l'azione di recupero dell'amministrazione della cosa pubblica ai criteri di legalità e di buon andamento, assolutamente disattesi dal disciolto consiglio comunale.

Inoltre, l'opera di risanamento tenacemente svolta dalla commissione straordinaria continua ad essere ostacolata da parte della burocrazia dell'ente, ancora avvezza ai precedenti sistemi clientelari e affaristici, soprattutto nei settori che coinvolgono interessi economici, quali gli appalti e l'urbanistica.

E proprio il risanamento del settore dei lavori pubblici, ove più marcatamente si sono risentiti gli effetti della penetrazione della criminalità organizzata, è stato uno degli obiettivi primari della gestione straordinaria.

Infatti, l'organo commissariale, avvalendosi dei poteri ispettivi previsti dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha provveduto al riesame dell'appalto per i lavori del cimitero, disponendo la rescissione del relativo contratto ed investendo l'autorità giudiziaria della vicenda.

Per la sollecita realizzazione di opere pubbliche di primaria importanza la commissione ha anche approvato ai sensi dell'art. 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 108, il piano delle priorità che prevede investimenti in ambiti di rilevante interesse collettivo, quali la illuminazione e la rete fognante.

È essenziale, ora, che i lavori previsti nel piano suddetto siano condotti dall'organo straordinario ad uno stato di avanzamento tale da evitare distorsioni e manipolazioni da parte della malavita locale che vanificherebbero i risultati sin qui raggiunti.

Il settore urbanistico, caratterizzato da abusi ed irregolarità sui quali sono ancora in corso indagini da parte dei competenti organi, ha costituito oggetto di adeguati interventi da parte della commissione straordinaria per rimuovere le situazioni di illegalità riscontrate.

La stessa commissione, inoltre, sta procedendo ad una revisione del piano regolatore generale che potrebbe incidere in maniera rilevante sugli interessi economici della malavita, collegati allo strumento urbanistico.

È emerso, peraltro, da approfondite indagini che le aspettative di legalità e la volontà di partecipazione ad una trasparente vita amministrativa, caratterizzata da una sana e proficua dialettica, non si sono ancora consolidate nella coscienza collettiva ed è fondato il timore che, in relazione ai progetti in corso ed in ragione dell'insufficiente ricambio nella classe politica, si ricostituisca, in occasione di ravvicinate consultazioni elettorali, l'intreccio tra malavita locale, tessuto sociale e forze politiche.

L'analisi della realtà locale evidenzia, per il conseguimento dell'obiettivo di riorganizzazione e risanamento dell'amministrazione, la necessità di un maggior lasso di tempo per far emergere la parte sana della comunità che sia in grado di esprimere, attraverso i propri organi rappresentativi, la propria libera determinazione ed il programma di rinnovamento.

Per le suesposte considerazioni, si ritiene necessario un ulteriore intervento dello Stato per assicurare il buon andamento della amministrazione di San Paolo Belsito ed il regolare funzionamento dei servizi ad essa affidati, mediante l'applicazione dell'istituto della proroga della gestione commissariale, finalizzata ad attestare la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della collettività ed alla tutela degli interessi primari, nonché a consentire l'effettuazione di nuove elezioni libere da ogni condizionamento malavitoso.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata in relazione alla persistenza dell'influenza criminale rende necessario che il periodo di proroga della gestione commissariale sia protratto fino al massimo consentito dalla legge.

Ritenuto, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'art. 2 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito, senza modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108, vista la citata relazione del prefetto di Napoli, si formula rituale proposta per la proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di San Paolo Belsito (Napoli) per il periodo di sei mesi.

Roma, 14 settembre 1995

Il Ministro dell'interno: CORONAS

95A6065

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° settembre 1995.

Sostituzione di un componente del comitato direttivo dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto l'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto in particolare l'art. 50 del citato decreto legislativo n. 29/1993, come sostituito dall'art. 17 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il comma 1, con il quale è stata istituita l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), ed i commi 2 e 3, che prevedono che «il comitato direttivo dell'Agenzia è costituito da cinque componenti nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri» e che «il comitato dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1944, n. 144, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° marzo 1995, n. 49, concernente il «Regolamento recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 610, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 3 novembre 1994, concernente modificazioni al regolamento recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144;

Visto il decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 186, recante misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale in materia di pubblico impiego ed in particolare l'art. 7 che prevede l'incremento della dotazione organica nonché le modalità di nomina e di determinazione dei compensi degli esperti dell'ARAN;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 28 marzo 1994, con il quale sono stati nominati i componenti del comitato direttivo dell'ARAN;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11 aprile 1995, con il quale si è proceduto alla sostituzione di un componente del comitato direttivo dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni;

Ritenuta la necessità di procedere, per il restante periodo di durata in carica del comitato direttivo dell'ARAN, alla sostituzione del dott. Paolo Panzani, dimissionario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 2 agosto 1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 1995, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, cons. dott. Franco Frattini, è stato delegato a provvedere alla «attuazione ..., del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni ...» e ad «esercitare ... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano ... 1) Funzione pubblica»;

Decreta:

Art. 1.

1. L'avv. Arturo Parisi, vice direttore relazioni industriali e affari sociali della Confindustria, è nominato, in sostituzione del dott. Paolo Panzani, dimissionario, componente del comitato direttivo dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), per il restante periodo di durata in carica del comitato stesso di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 28 marzo 1994.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 1995

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
FRATTINI

Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1995
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 7

95A6066

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 21 luglio 1995, n. 421.

Regolamento recante modificazione al decreto ministeriale 18 giugno 1981 con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione del capo II, titolo VI, libro I, parte seconda, del codice della navigazione, di cui all'art. 6 della legge 11 dicembre 1980, n. 862.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 dicembre 1980, n. 862, concernente la disciplina dei servizi aerei non di linea e l'interpretazione di disposizioni del codice della navigazione, ed in particolare l'art. 6, comma 2, della legge;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti in data 18 giugno 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 6 luglio 1981, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione del capo II, titolo VI, libro I, parte seconda, del codice della navigazione, e successive modificazioni;

Visto in particolare l'art. 2 del decreto del Ministro dei trasporti in data 30 luglio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 4 settembre 1984, che ha sostituito integralmente l'art. 8 del sopracitato decreto del Ministro dei trasporti in data 18 giugno 1981;

Considerata l'esigenza di rendere possibile l'uso di aeromobili di proprietà estera da parte di operatori nazionali per l'esecuzione di lavori, per i quali non sono disponibili adeguati aeromobili immatricolati in Italia o comunque di tipo già omologato dal Registro aeronautico italiano;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale dell'8 giugno 1995;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 137076 del 10 luglio 1995);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. All'art. 8 del decreto del Ministro dei trasporti in data 18 giugno 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 6 luglio 1981, così come sostituito dall'art. 2 del decreto del Ministro dei trasporti in data 30 luglio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 4 settembre 1984, è aggiunto il seguente ultimo comma: «5. La Direzione generale dell'aviazione civile, qualora non sia possibile effettuare le attività di lavoro aereo con aeromobili disponibili in Italia può, in via eccezionale e per brevi periodi di tempo, sentito il Registro aeronautico italiano, autorizzare i titolari di licenza per i servizi di lavoro aereo a noleggiare aeromobili stranieri purché gli stessi risultino omologati in uno Stato aderente alle Joint Aviation Authorities (J.A.A.)».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 21 luglio 1995

Il Ministro: CARAVALE

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1995
Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 314

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il comma 2 dell'art. 6 della legge n. 862/1980 (Disciplina dei servizi aerei non di linea ed interpretazione di disposizioni del codice della navigazione) prevede che il regolamento di attuazione del capo II, titolo VI, libro I, parte seconda, del codice della navigazione possa essere modificato con decreto ministeriale.

— Per il testo vigente dell'art. 8 del D.M. 18 giugno 1981 si veda in nota all'art. 1.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 8 del D.M. 18 giugno 1981, come sostituito dall'art. 2 del D.M. 30 luglio 1984, poi modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 8 *(Proprietà e disponibilità degli aeromobili).* — Gli aeromobili utilizzati devono essere in proprietà oppure in disponibilità esclusiva per effetto di contratti di locazione in cui il locatore faccia offerta irrevocabile di vendita al conduttore concedendo l'opzione per lo acquisto dell'aeromobile, a prezzo predeterminato al momento della stipula, da esercitarsi prima della scadenza del contratto. In quest'ultimo caso l'impresa locataria deve assumere l'esercizio dell'aeromobile ai sensi dell'art. 374 del codice della navigazione.

Il mancato acquisto della proprietà dell'aeromobile locato ai sensi del comma precedente può determinare la decadenza della licenza, ove l'esercente non dimostri di aver comunque in proprietà altri aeromobili idonei al tipo di attività oggetto della licenza stessa.

L'utilizzazione ulteriore di aeromobili di proprietà di terzi può essere autorizzata nella misura massima di un terzo degli aeromobili complessivamente impiegati dall'impresa a condizione che gli stessi siano oggetto di contratti di locazione ed il locatario renda la dichiarazione prevista dall'art. 874 del codice della navigazione. Per motivate ragioni l'autorizzazione può essere concessa anche oltre la misura di un terzo per un periodo comunque non superiore a dodici mesi.

I limiti di cui al comma precedente valgono anche per l'utilizzazione di aeromobili immatricolati all'estero oggetto di contratti di locazione di cui al primo comma del presente articolo stipulati con società aventi sede in uno degli Stati contraenti della convenzione di Chicago. Detti aeromobili devono essere in possesso di certificato di navigabilità rilasciato dallo Stato di immatricolazione; inoltre devono essere di tipo già omologato dal Registro aeronautico italiano, rispondere alle norme del regolamento tecnico del Registro aeronautico italiano e soddisfare gli standard operativi fissati dal Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile. Nei casi previsti dal presente comma l'autorizzazione all'impiego ha una durata di dodici mesi e può essere rinnovata per un ulteriore periodo di dodici mesi entro i quali deve avvenire il trasferimento di proprietà all'impresa locataria.

La Direzione generale dell'aviazione civile, qualora non sia possibile effettuare le attività di lavoro aereo con aeromobili disponibili in Italia può, in via eccezionale e per brevi periodi di tempo, sentito il Registro aeronautico italiano, autorizzare i titolari di licenza per i servizi di lavoro aereo a noleggiare aeromobili stranieri purché gli stessi risultino omologati in uno Stato aderente alle Joint Aviation Authorities (J.A.A.)».

95G0464

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 19 giugno 1995, n. 422.

Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente i criteri e le modalità per l'iscrizione nell'elenco dei segretari generali di camere di commercio.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, recante il testo unico delle leggi sui consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei consigli e degli uffici dell'economia e la istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale la denominazione di dette camere e detti uffici è stata modificata in quella di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 25 luglio 1971, n. 557, e le sue successive modificazioni, concernente il personale statale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli uffidi provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed in particolare il quadro L, tabella XIV, dell'allegato *A* relativo all'istituzione del ruolo dei dirigenti superiori del Ministero dell'industria per i servizi delle camere di commercio;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, per il riordino delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed in particolare l'art. 20 relativo ai segretari generali;

Visto il comma 4 del predetto art. 20, che prevede la istituzione di un elenco di nominativi per la designazione e la nomina dei segretari generali, nonché il comma 4 dello stesso articolo, che prevede l'emanazione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di un decreto per la definizione di criteri e di modalità per l'iscrizione nell'elenco e per la sua tenuta in conformità ai principi di cui all'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed in particolare gli articoli 19, comma 1, e 23;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere n. 1580/94 pronunciato dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 4 maggio 1995;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 265428 del 9 giugno 1995);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento l'espressione:

a) «legge», indica la legge 29 dicembre 1993, n. 580;

b) «elenco», indica l'elenco previsto dal comma 2 dell'art. 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

c) «Ministro e Ministero», indica il Ministro e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

d) «direttore generale del commercio e Direzione generale del commercio», indicano il direttore generale e la Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

e) «camera di commercio», indica la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 2.

Istituzione dell'elenco

1. Presso la Direzione generale del commercio - Servizio centrale delle camere di commercio e degli UU.PP.I.C.A - Divisione VIII è istituito l'elenco dei soggetti che possono essere nominati segretario generale di camere di commercio.

2. Il dirigente preposto alla predetta divisione provvede alla tenuta dell'elenco secondo le disposizioni previste dalla legge e dal presente regolamento e può nominare i funzionari responsabili dei singoli procedimenti ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 3.

Procedimento di iscrizione

1. L'iscrizione nell'elenco è disposta, con provvedimento motivato dal direttore generale del commercio.

2. Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in sessanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della domanda. Nel caso di domanda irregolare o incompleta il funzionario responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro venti giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In tal caso il termine di sessanta giorni decorre dalla data di ricevimento della domanda regolare ovvero delle integrazioni.

Art. 4.

Domanda di iscrizione

1. La domanda di iscrizione, redatta secondo il modello di cui all'allegato *A* del presente regolamento, deve recare in calce la firma dell'interessato autenticata con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

2. Alla domanda deve essere allegato il profilo professionale dell'interessato redatto secondo lo schema di cui all'allegato *B* del presente regolamento.

Art. 5.

Tenuta dell'elenco

1. L'elenco contiene il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita ed il comune di residenza degli iscritti. L'elenco è pubblico ed è tenuto con tecniche informatiche che consentono la consultazione su terminali anche remoti attraverso il collegamento con il sistema informatico delle camere di commercio. Entro il 30 marzo di ciascun anno l'elenco è altresì pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero con riferimento alla situazione esistente al 1° gennaio.

2. L'ufficio preposto alla tenuta dell'elenco provvede a redigere un repertorio informatizzato che riporta per ciascun nominativo i dati e le notizie previste dallo schema di profilo professionale di cui all'art. 4, comma 2. Le camere di commercio hanno accesso diretto al repertorio attraverso il collegamento informatico.

3. Per ciascun nominativo è formato un fascicolo personale per la raccolta e la conservazione dei relativi atti e documenti.

4. All'aggiornamento del repertorio e del fascicolo personale sulla base di atti o documenti trasmessi dall'interessato si provvede entro trenta giorni dalla data di ricezione.

5. Per i soggetti diversi dalle camere di commercio, salvo quanto precisato al comma 2, l'accessso al repertorio ed ai fascicoli personali sono consentiti nei limiti e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 6.

Requisiti professionali

1. In conformità ai principi stabiliti dall'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i requisiti professionali per l'iscrizione nell'elenco sono individuati:

1) nell'attitudine all'esercizio delle funzioni di vertice dell'amministrazione delle camere di commercio; il predetto requisito attitudinale si intende acquisito con l'esperienza maturata nell'esercizio di funzioni di direzione di unità organizzative complesse, comportanti assunzioni di autonome responsabilità gestionali, per un periodo complessivo di almeno tre anni nel quinquennio precedente la data della domanda;

2) nelle capacità professionali acquisite in almeno due delle seguenti aree di attività:

a) area giuridico-amministrativa, con particolare riferimento alla tenuta di registri, albi, ruoli o elenchi di esercenti attività economiche;

b) area amministrativo-contabile, con particolare riferimento alle funzioni organizzative e di gestione del personale; di gestione patrimoniale e finanziaria; di supporto dell'attività degli organi decisionali; di controllo interno e di verifica dei risultati;

c) area economico-promozionale, con particolare riferimento alle funzioni di analisi economiche e di ricerca di mercato, di studi e rilevazioni statistiche in campo economico e sociale, di promozione o gestione di servizi alle imprese.

La suddetta capacità professionale si intende acquisita con l'esperienza maturata, per almeno un quinquennio complessivo nell'esercizio di funzioni nelle aree di attività di cui al punto 2). Ai fini della valutazione della capacità professionale possono essere prese in considerazione soltanto le funzioni espletate, anche congiuntamente, per un periodo continuativo non inferiore a un anno nell'ambito di ciascuna area di attività.

Art. 7.

Requisiti per i dirigenti pubblici

1. I dirigenti delle camere di commercio, dell'unioncamere e di altre amministrazioni o enti pubblici attestano il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 6 mediante apposita dichiarazione rilasciata dall'amministrazione o ente di appartenenza, da allegare alla domanda di iscrizione nell'elenco, dalla quale risultino le funzioni di fatto esercitate, i periodi di svolgimento delle stesse e le qualifiche rivestite in ciascun periodo. L'attestato deve, altresì, riportare gli estremi dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. Possono essere considerate solo le funzioni esercitate con qualifica dirigenziale ovvero con qualifiche funzionali non inferiori a quella di direttore di divisione della ex carriera direttiva.

Art. 8.

Requisiti per i soggetti provenienti da imprese pubbliche o private

1. I soggetti provenienti da imprese pubbliche o private attestano il possesso di uno dei diplomi di laurea in materia giuridico-economica riconosciuti equipollenti dal Ministero della ricerca scientifica e dell'università ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi, nonché dei requisiti soggettivi prescritti dalla legislazione vigente per l'accesso alla dirigenza presso la pubblica amministrazione mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa a norma dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

2. I soggetti di cui al comma 1 attestano il possesso della necessaria professionalità mediante il profilo di cui all'art. 4, comma 2, nonché il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 6 mediante apposita dichiarazione dell'impresa di provenienza dalla quale risultino le funzioni di fatto esercitate, i periodi di svolgimento delle stesse e le qualifiche rivestite in ciascun periodo.

3. Possono essere considerate solo le esperienze acquisite in qualifiche dirigenziali.

Art. 9.

Cancellazione dall'elenco

1. La cancellazione dall'elenco è disposta:

a) a richiesta dell'interessato;

b) al raggiungimento dei limiti di età per il collocamento in quiescenza dei dirigenti delle camere di commercio;

c) qualora venga accertata la mancanza o il venir meno dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

2. La cancellazione dall'albo di cui all'art. 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la cessazione da oltre due anni del rapporto di lavoro con imprese pubbliche o private comporta la cancellazione dall'elenco.

3. La Direzione generale del commercio può effettuare in qualsiasi momento accertamento e verifiche in ordine al possesso, da parte degli iscritti nell'elenco, dei requisiti richiesti.

4. Il provvedimento di cancellazione dall'elenco per i motivi di cui al comma 1, lettera *c)*, è adottato dal direttore generale del commercio previa contestazione all'interessato.

Art. 10.

Revisione dinamica dell'elenco

1. La Direzione generale del commercio provvede alla revisione dinamica dell'elenco con cadenza triennale. A tal fine ciascun iscritto nei sessanta giorni antecedenti alla scadenza del triennio di iscrizione deve comunicare a mezzo raccomandata la permanenza dei necessari requisiti. Il mancato invio della predetta dichiarazione comporta la cancellazione d'ufficio dall'elenco.

Art. 11.

Norme finali e transitorie

1. I segretari generali delle camere di commercio formalmente titolari della funzione ed in servizio alla data di entrata in vigore della legge stessa sono iscritti di diritto nell'elenco.

2. L'iscritto nell'elenco, nominato segretario generale di camera di commercio è esonerato per tutta la durata dell'incarico dall'adempimento di cui all'art. 10.

3. Sino a quando non verrà formato l'albo, di cui all'art. 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i dirigenti pubblici potranno presentare domanda di iscrizione nell'elenco, senza il possesso del requisito di iscrizione all'albo, fatti salvi l'accertamento d'ufficio da parte della direzione generale del commercio una volta realizzato l'albo stesso e il potere di disporre la cancellazione dall'elenco in caso di mancata iscrizione all'albo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 19 giugno 1995

Il Ministro: CLÒ

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1995
Registro n. 1 Industria, foglio n. 222

ALLEGATO *A*

FAC-SIMILE DI DOMANDA

per l'iscrizione nell'elenco dei segretari generali delle camere di commercio ai sensi dell'art. 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (da redigere in carta semplice).

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali - Divisione VIII - Via Molise, 2 - 00187 - ROMA

Il sottoscritto..
nato a .... il .... residente in.............
via .... n. .... telefono ....
chiede di essere iscritto, ai sensi dell'art. 20 (comma 2) della legge n. 580/1993, nell'elenco dei segretari generali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Allo scopo:

a) unisce, secondo lo schema di cui all'allegato *B* del regolamento di esecuzione, il proprio profilo professionale che costituisce parte integrante della presente domanda;

dichiara (le voci di cui ai numeri 1, 2 e 3 devono essere compilate solo dagli aspiranti non pubblici dirigenti):

1) di possedere la cittadinanza italiana (*);

2) di godere dei diritti civili e politici;

3) di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

b) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a carico (**);

c) di eleggere il proprio domicilio agli effetti della presente domanda nel comune di..................................... c.a.p. ....
via .... n. .... telefono ...., riservandosi di comunicare tempestivamente ogni variazione dello stesso.

Il sottoscritto allega alla presente domanda oltre al profilo professionale sopracitato la dichiarazione prevista dall'art. 6 (comma 4) del decreto di esecuzione.

Data, ...

Firma (***)...

(*) Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

(**) Dichiarare le eventuali condanne penali riportate.

(***) La firma deve essere autenticata ai sensi dell'art. 4 del regolamento.

ALLEGATO *B*

ELENCO DEI SEGRETARI GENERALI DI CAMERA DI COMMERCIO E DEGLI ASPIRANTI A TALE FUNZIONE
(Art. 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580)

SCHEMA DI PROFILO PROFESSIONALE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE PER L'INSERIMENTO NEL REPERTORIO INFORMATIZZATO DI CUI AL COMMA 2 DELL'ART. 5.

Dati anagrafici

Codice fiscale..
Cognome..
Nome..
Data di nascita.. sesso M F
Comune/Stato estero di nascita..

Dati funzionali

Amministrazione, ente o azienda di appartenenza:
Denominazione (per esteso)...
....
Codice fiscale:...
Se trattasi di azienda privata indicarne l'attività prevalente.............
....
Sede di servizio:
Denominazione (per esteso)...
....
Indirizzo della sede di servizio:
Provincia ...., Comune...
Via, piazza,..
C.A.P. ....
Attività svolta in via prevalente dall'unità operativa in cui si presta servizio (descrivere sinteticamente):
....
....

Qualifica attualmente rivestita.

Posizione

Per i dirigenti di amministrazioni o enti pubblici:

(R = in ruolo; F = fuori ruolo; C = comandato; D = a disposizione; A = altro).

Per i dirigenti di imprese pubbliche o private:

(S = in servizio presso imprese; D = distaccato presso altri soggetti).

Requisiti professionali

(Art. 6, comma 1)

Fornire, limitatamente all'ultimo quinquennio e in forma sintetica, le notizie previste ai commi 2 e 3 dell'art. 6; dette notizie devono corrispondere a quelle rese ai sensi dell'art. 4 dall'amministrazione, ente o impresa di appartenenza.
....
....
....

Titoli e requisiti culturali

Titolo di studio più elevato conseguito:...
....

Altri titoli di studio, eventuali specializzazioni, master e altri corsi di formazione in Italia o all'estero, purché di durata non inferiore ai tre mesi che si ritiene utile evidenziare:

a) ....
....

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— La legge 29 dicembre 1993, n. 580 (in suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 1994) reca: «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura». Si trascrive di seguito il testo dell'art. 20:

«Art. 20 *(Segretario generale)*. — 1. Al segretario generale, ferme restando le competenze attribuitegli dalle norme vigenti, competono le funzioni di vertice dell'amministrazione delle camere di commercio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Il segretario generale sovraintende altresì al personale delle camere di commercio.

2. Il segretario generale, su designazione della giunta, è nominato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato tra gli iscritti in un apposito elenco.

3. Nell'elenco di cui al comma 2 possono essere iscritti, a domanda:

a) i dirigenti delle camere di commercio, dell'Unioncamere e di altre amministrazioni o enti pubblici che, oltre ad essere in possesso dei requisiti professionali individuati dal decreto di cui al comma 4 del presente articolo, siano iscritti all'albo di cui all'art. 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

b) i soggetti in possesso del diploma di laurea in materie giuridico-economiche, dotati della necessaria professionalità e in ogni caso dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 4 del presente articolo, provenienti da imprese pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in qualifiche dirigenziali.

4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità ai principi di cui all'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono definiti criteri e modalità per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 2 del presente articolo e per la tenuta dell'elenco medesimo.

5. Ai dirigenti di cui alla lettera *a)* del comma 3, al momento della cessazione dalla carica di segretario generale, è consentito il rientro nei ruoli dell'amministrazione o degli enti di provenienza, anche in soprannumero. Le amministrazioni o gli enti di provenienza non possono procedere all'ampliamento della pianta organica qualora i dirigenti di cui alla lettera *a)* del comma 3 vengano nominati segretari generali. Nulla è innovato in ordine alla posizione giuridica e funzionale attribuita ai segretari generali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

6 Sono fatte salve le disposizioni di cui alla legge 25 luglio 1971, n. 557, e successive modificazioni».

Note alle premesse:

— Il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 (in *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1934, n. 229) reca: «Testo unico delle leggi sui consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa».

— Il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315 (in *Gazzetta Ufficiale* del 23 novembre 1944, n. 85) reca: «Soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli uffici provinciali del commercio e dell'industria».

— La legge 26 settembre 1966, n. 792 (in *Gazzetta Ufficiale* del 10 ottobre 1966, n. 252) reca: «Mutamento della denominazione del Ministero dell'industria e del commercio, degli uffici provinciali e delle camere di commercio, industria ed agricoltura».

— La legge 25 luglio 1971, n. 557 (in *Gazzetta Ufficiale* del 9 agosto 1971, n. 200) reca: «Norme integrative della legge 23 febbraio 1968, n. 125, concernente il personale statale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

— Si riporta di seguito il quadro L, tabella XIV, dell'allegato *A* del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 (in *Gazzetta Ufficiale* dell'11 dicembre 1972, n. 320): «Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo», relativo all'istituzione del ruolo dei dirigenti superiori del Ministero dell'industria per i servizi delle camere di commercio:

«Quadro L. — *Dirigenti per i servizi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.*

D	Dirigente superiore	83	Segretario generale....	83».
		83		

— Per il testo dell'art. 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, si veda in nota al titolo.

— Il testo del comma 1 dell'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione della organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo n. 546/1993, è il seguente: «1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi ed adottando le procedure di cui ai commi 2 e 3».

— Si trascrive di seguito il testo dell'art. 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:

«Art. 23 *(Albo dei dirigenti)*. — 1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica un albo dei dirigenti in servizio nelle amministrazioni pubbliche, comprensivo del relativo *curriculum*, a fini conoscitivi e per consentire l'attuazione della disciplina in materia di mobilità.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede a definire le modalità di costituzione e di tenuta dell'albo di cui al comma 1».

— La legge 23 agosto 1988, n. 400 (in suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988) reca: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri». Si trascrive di seguito il testo dell'art. 17, comma 3: «Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 20, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, si veda in nota al titolo.

Nota all'art. 2:

— La legge 7 agosto 1990, n. 241 (in *Gazzetta Ufficiale* del 18 agosto 1990, n. 192) reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

Nota all'art. 4:

— La legge 4 gennaio 1968, n. 15 (in *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1968, n. 23) reca: «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme».

Nota all'art. 5:

— Per la legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda in nota all'art. 2.

Nota all'art 7:

— Per il testo dell'art. 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda in nota alle premesse.

Nota all'art. 9:

— Per il testo dell'art. 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda in nota alle premesse.

Nota all'art. 11:

— Per il testo dell'art. 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda in nota alle premesse.

95G0424

DECRETO 18 luglio 1995.

Istituzione e regolamentazione della commissione tecnico-consultiva per i combustibili e i carburanti.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti il regio decreto 23 marzo 1940, n. 744, e il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1949, n. 646, concernenti le funzioni e i settori di competenza della stazione sperimentale per i combustibili, in S. Donato Milanese;

Vista la richiesta formulata dalla predetta stazione sperimentale e dalle associazioni di categoria circa l'istituzione di una commissione per la definizione delle caratteristiche merceologiche e la determinazione e la revisione dei metodi di analisi dei combustibili e dei carburanti;

Ritenuto opportuno provvedere all'istituzione di una commissione tecnica *ad hoc* per i combustibili e i carburanti;

Decreta:

Art. 1.

1. È istituita la commissione tecnico-consultiva per i combustibili e i carburanti, di seguito denominata commissione, presso la stazione sperimentale per i combustibili in S. Donato Milanese.

2. Il presidente della commissione è il direttore della stazione sperimentale.

Art. 2.

1. La commissione svolge attività consultive e di studio nelle seguenti materie:

a) definizione delle caratteristiche merceologiche dei combustibili e dei carburanti;

b) determinazione e revisione dei metodi di analisi e prova di combustibili e carburanti e loro derivati, anche in connessione con le iniziative a livello comunitario, nonché internazionale.

Art. 3.

1. La commissione si articola nelle due seguenti sottocommissioni, operanti rispettivamente nei settori sottoindicati:

a) sottocommissione per i combustibili;

b) sottocommissione per i carburanti.

2. Ciascuna delle due sottocommissioni è così composta:

a) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) un rappresentante del Ministero della sanità;

c) un rappresentante del Ministero dell'ambiente;

d) un rappresentante dell'UNI;

e) un rappresentante del Ministero delle finanze;

f) quattro rappresentanti delle categorie imprenditoriali;

g) due esperti in chimica analitica e in merceologia.

Ogni sottocommissione elegge nel suo seno un presidente.

3. Ai lavori possono essere chiamati, di volta in volta e per problemi specifici, tecnici di chiara fama.

4. Alle riunioni delle sottocommissioni partecipa il presidente della commissione, anche allo scopo di assicurare il necessario collegamento fra le sottocommissioni.

5. La commissione è nominata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e i suoi componenti durano in carica tre anni e possono essere confermati per non più di due volte.

Art. 4.

1. Le funzioni di segretario della commissione sono attribuite ad un ricercatore in servizio presso la stazione sperimentale.

2. L'attività di segreteria della commissione e delle sottocommissioni viene svolta dal personale in servizio presso la stazione sperimentale.

Art. 5.

1. La commissione si riunisce in sede plenaria almeno due volte l'anno per l'organizzazione e l'esame dell'attività delle sottocommissioni e per la ratifica dei risultati tecnici da queste conseguiti.

2. Su richiesta o di propria iniziativa, la commissione, sulla base dei lavori effettuati, formula proposte al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per provvedimenti che questi ritenga di adottare nelle materie elencate nell'art. 2.

Roma, 18 luglio 1995

Il Ministro: CLÒ

95A5956

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 29 settembre 1995.

Criteri per l'assegnazione dei lavoratori ai progetti interregionali di lavori socialmente utili.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Considerato che nella seduta del 31 luglio 1995 la commissione centrale per l'impiego ha approvato dieci progetti interregionali di lavori socialmente utili ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232;

Visto il decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, che ha reiterato, con modifiche ed integrazioni, il decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, sopracitato;

Tenuto conto dell'esigenza di procedere all'avviamento dei lavoratori da impegnare nell'ambito dei suddetti progetti entro il termine del 30 settembre 1995 ai sensi del comma 5 dell'art. 1 del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326;

Atteso che l'art. 1, comma 1, lettera *e)*, del decreto-legge suddetto prevede che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale possa disporre, in considerazione della specificità, anche territoriale, dell'emergenza occupazionale, modalità straordinarie per l'assegnazione dei lavoratori ai lavori socialmente utili adottando specifici criteri;

Decreta:

I criteri per l'assegnazione dei lavoratori ai progetti approvati ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, reiterato, con modifiche o integrazioni, dal decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, per gli effetti del comma 5 del medesimo art. 1 sono nell'ordine:

1) possesso di capacità compatibili con i requisiti richiesti per l'attuazione dei progetti;

2) residenza nel comune ove si svolgono i lavori socialmente utili, e, in subordine, residenza nell'ambito della sezione circoscrizionaleper l'impiego che comprende il comune;

3) maggiore carico familiare;

4) età più elevata.

I medesimi criteri si applicano per l'assegnazione dei lavoratori ai corsi di formazione professionale previsti dal comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 1995

Il Ministro: TREU

95A6073

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 19 agosto 1995.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Alghero».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la domanda, presentata dagli interessati, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Alghero»;

Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, favorevole alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata di che trattasi e la relativa proposta di disciplinare di produzione, formulata dal Comitato medesimo, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 1995;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze e controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di riconoscimento sopra citati;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento di denominazioni di origine dei vini e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che i disciplinari di produzione vengano approvati e riconosciuti con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Alghero» ed è approvato nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione che entra in vigore il 1° settembre 1995.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1995, il proprio prodotto con la denominazione di origine controllata «Alghero» sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative alla iscrizione all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve, la denuncia dei rispettivi terreni vitati entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Per la produzione del vino a denominazione di origine controllata «Alghero», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo dei vigneti previsto nel sopra citato art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopra citato art. 2 del disciplinare di produzione, purché esse non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione di detto vino.

Allo scadere del predetto periodo transitorio i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dall'albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura.

Art. 4.

I vini ad indicazione geografica «Alghero» e/o «Nurra Algherese», ottenuti dall'appassimento delle uve prodotte nelle annate precedenti che alla data del 1° settembre 1995 si trovino presso il produttore in fase di affinamento possono essere designati con la denominazione di origine controllata «Alghero» purché l'affinamento sia stato effettuato nei termini previsti per i vini a denominazione di origine controllata «Alghero» derivanti da uve passite.

Per i prodotti di cui trattasi l'immissione al consumo con la denominazione di origine controllata «Alghero», potrà avvenire a decorrere dalla data in cui potranno essere commercializzati i vini a denominazione di origine controllata «Alghero» prodotti dalle uve della vendemmia 1995 ed a condizione che, sottoposti ad analisi chimico-fisica e ad un esame organolettico, risultino rispondenti ai requisiti propri del vino a denominazione di origine controllata «Alghero».

I produttori che intendono usufruire della possibilità di cui al precedente comma, devono denunciare le proprie giacenze all'ufficio periferico dell'Ispettorato repressione frodi, competente per territorio, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Art. 5.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Alghero» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 agosto 1995

Il dirigente: ADINOLFI

RICONOSCIMENTO DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «ALGHERO»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Alghero» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Alghero», seguita o no dalle specificazioni Bianco, Rosato o Rosso è riservata ai vini bianchi, rosati o rossi ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni inseriti nella classificazione «raccomandati» ed «autorizzati» per la provincia di Sassari, con l'esclusione dei vitigni aromatici.

La denominazione «Alghero» seguita da una delle seguenti specificazioni:

Torbato;

Sauvignon;

Chardonnay;

Cabernet Sauvignon, Franc o Carmenére, da soli o congiuntamente;

Sangiovese;

Cagnulari o Cagniulari;

Vermentino,

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve provenienti da vitigni inseriti nella classificazione «raccomandati» e «autorizzati» per la provincia di Sassari purché non superiori al 15% del totale.

Il vino a denominazione d'origine controllata «Alghero» Bianco può essere prodotto anche nelle tipologie frizzante, spumante e passito.

Il vino a denominazione d'origine controllata «Alghero» Rosato può essere prodotto anche nella tipologia frizzante.

Il vino a denominazione d'origine controllata «Alghero» Rosso può essere prodotto anche nelle tipologie novello, liquoroso e spumante.

Il vino a denominazione d'origine controllata «Alghero» Torbato può essere prodotto anche nella tipologia spumante.

Il vino a denominazione d'origine controllata «Alghero» Chardonnay può essere prodotto anche nella tipologia spumante.

Il vino a denominazione d'origine controllata «Alghero» Vermentino può essere prodotto solo nella tipologia frizzante.

Il vino a denominazione di origine controllata «Alghero» Cabernet può essere ottenuto dai vitigni Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e Carmenére da soli o congiuntamente.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini atti ad essere designati con la denominazione di origine controllata «Alghero» comprende l'intero territorio dei comuni di Alghero, Olmedo, Ossi, Tissi, Usini, Uri, Ittiri, in provincia di Sassari ed in parte il territorio all'interno del comune di Sassari così delimitato: a Sud dai limiti dei comuni di Usini, Uri, Olmedo e Alghero, a Ovest dal Mediterraneo e a Nord dalla strada che partendo dal capo dell'Argentiera, attraversando la strada dei Due Mari prosegue in direzione di Sassari sino all'incrocio con la strada statale 291 attraverso la quale, percorrendo un breve tratto della strada statale 131, ci si immette sulla strada statale 127-*bis* e la si segue per un breve tratto chiudendo la delimitazione con il raggiungimento dei limiti del comune di Usini.

È facoltà del conduttore dei vigneti iscritti agli albi di cui al presente articolo, all'atto della denuncia annuale delle uve, effettuare rivendicazioni di origine anche per più denominazioni di origine per uve provenienti dallo stesso vigneto.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere tali da consentire di ottenere uve e vini aventi le caratteristiche prescritte.

È vietata ogni pratica di forzatura. È ammessa l'irrigazione di soccorso.

I nuovi impianti ed i reimpianti devono prevedere un minimo di 2.500 ceppi per ettaro e la produzione media per ceppo non deve superare i kg 6 per i vini provenienti da uve a bacca rossa e kg 6,5 per i vini provenienti da uve a bacca bianca.

Le rese massime di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2 ed i titoli alcolometrici volumici naturali minimi delle relative uve destinate alla vinificazione, devono essere rispettivamente:

Vini	Resa uva T/Ha	Titolo alcolometrico volum min natur.
«Alghero» bianco	16	10%
«Alghero» rosato	15	10%
«Alghero» rosso	15	10%
«Alghero» Torbato	14	10%
«Alghero» Sauvignon	13	10%
«Alghero» Chardonnay	13	10%
«Alghero» Sangiovese	14	10%
«Alghero» Cabernet	13	10,5%
«Alghero» Vermentino	16	10%
«Alghero» Cagnulari	13	10,5%

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite massimo stabilito dal presente disciplinare di produzione.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, conservazione, invecchiamento obbligatorio ed affinamento in bottiglia devono essere effettuate all'interno della zona delimitata dall'art. 3. È consentito che le operazioni di elaborazione degli spumanti siano effettuate anche fuori della zona delimitata dall'art. 3.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto ad alcuna denominazione d'origine. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutto il prodotto.

La denominazione di origine controllata «Alghero» con la specificazione «Bianco», «Rosso», «Chardonnay», «Torbato» può essere utilizzata per designare i vini spumanti ottenuti con mosti e vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

È consentito l'arricchimento con mosti concentrati provenienti da uve di vigneti iscritti all'albo della denominazione d'origine controllata «Alghero» o con mosto concentrato rettificato.

Il vino a denominazione di origine controllata «Alghero» rosso può essere elaborato nella tipologia «Liquoroso» purché le uve fresche siano state sottoposte, del tutto o in parte, sulle piante o dopo la raccolta, ad appassimento naturale, fino a portarle ad un titolo alcolometrico volumico minimo complessivo non inferiore al 15%. È consentita l'aggiunta di alcole di origine vinica in ottemperanza alle norme vigenti nella elaborazione dei vini liquorosi.

Il vino a denominazione d'origine controllata «Alghero» liquoroso non può essere immesso al consumo prima di un periodo di maturazione ed affinamento di almeno tre anni a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla vendemmia. Qualora detto periodo superi i cinque anni, il vino a denominazione d'origine controllata «Alghero» liquoroso può essere classificato «Riserva».

Il vino a denominazione d'origine controllata «Alghero» bianco può essere elaborato nella tipologia «Passito» purché le uve fresche siano state sottoposte ad appassimento sino a portarle ad un titolo alcolometrico naturale minimo complessivo del 15%.

Il vino a denominazione d'origine controllata «Alghero» rosso può essere elaborato nella tipologia «Novello», secondo le normative vigenti. I vini a denominazione d'origine controllata «Alghero» frizzanti devono essere ottenuti nel rispetto delle disposizioni previste per legge.

Art. 6.

I vini di cui all'art. 2, all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Alghero» bianco:

colore: giallo paglierino tenue;
odore: profumo delicato, gradevole;
sapore: sapido e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.

«Alghero» rosato:

colore: rosato;
odore: vinoso, delicato, gradevole;
sapore: armonico, asciutto o morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

«Alghero» rosso:

colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, corposo, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«Alghero» Torbato:

colore: paglierino con riflessi inizialmente verdognoli;
odore: leggermente aromatico, caratteristico, intenso;
sapore: sapido, armonico, dal retrogusto piacevolmente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.

«Alghero» Sauvignon:

colore: giallo paglierino, tendente inizialmente al verdognolo;
odore: gradevole, fruttato, con aroma caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

«Alghero» Chardonnay:

colore: giallo paglierino, con riflessi inizialmente verdognoli;
odore: delicato, caratteristico, fruttato;
sapore: sapido, asciutto, pieno, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

«Alghero» Sangiovese:

colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso, intenso;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«Alghero» Cabernet:

colore: rubino intenso fino al granato carico;
odore: caratteristico, etereo;
sapore: asciutto, pieno, lievemente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

«Alghero» Cagnulari (o Cagniulari):

colore: rosso rubino;
odore: vinoso, caratteristico del vitigno;
sapore: asciutto, leggermente tannico, armonico;
titolo alcolometrico volumico minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«Alghero» novello:

colore: rubino con toni violetti;
odore: vinoso, fruttato, di fermentazione appena svolta;
sapore: vivace, morbido, fragrante, persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«Alghero» frizzante bianco:

colore: giallo paglierino scarico;
odore: gradevole e caratteristico di fruttato;
sapore: secco o amabile, frizzante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.

«Alghero» Vermentino frizzante:

colore: giallo paglierino scarico;
odore: gradevole e caratteristico di fruttato;
sapore: secco o amabile, frizzante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.

«Alghero» frizzante rosato:

colore: rosato;
odore: vinoso, delicato, gradevole;
sapore: armonico, asciutto o morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

«Alghero» Torbato spumante:

colore: giallo paglierino scarico con spuma persistente;
odore: gradevole e caratteristico di fruttato;
sapore: secco o amabile o dolce, fruttato, gradevolmente aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.

«Alghero» Chardonnay spumante:

colore: giallo paglierino scarico con spuma persistente;
odore: gradevole e caratteristico di fruttato;
sapore: secco o amabile o dolce, fruttato, gradevolmente aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.

«Alghero» spumante bianco:

colore: giallo paglierino scarico con spuma persistente;
odore: gradevole e fruttato;
sapore: secco o amabile o dolce, fruttato, delicatamente aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale complessivo: 11,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.

«Alghero» spumante rosso:

colore: rosso rubino intenso con riflessi violetti;
odore: vinoso, gradevole, caratteristico, spuma persistente;
sapore: secco o amabile o dolce, gradevolmente aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale complessivo: 11,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«Alghero» liquoroso:

colore: granato tendente al mattone con lungo invecchiamento;
odore: intenso, complesso, etereo;
sapore: dolce, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 18%;
titolo alcolometrico complessivo minimo: 21,6%;
zuccheri residui: min. 60 gr/l;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

«Alghero» passito:

colore: giallo oro;
odore: intenso, etereo, di frutta matura;
sapore: dolce pieno mielato;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 17,4% di cui effettivo minimo: 15%;
zuccheri residui: minimo 40 gr/l;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

È facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali di modificare con proprio decreto, per i vini di cui sopra, i limiti minimi indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore, vecchio e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

Fatta eccezione per i vini spumanti e frizzanti, sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino a denominazione d'origine controllata «Alghero» destinati al consumo deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

I vini per i quali, all'atto della denuncia annuale delle uve, è stata rivendicata la denominazione d'origine controllata «Alghero» seguita da una delle seguenti specificazioni: Torbato, Sauvignon, Chardonnay, Sangiovese, Cabernet, Cagnulari o Cagniulari, possono essere riclassificati, prima dell'imbottigliamento, con la denominazione d'origine controllata «Alghero» senza alcuna specificazione aggiuntiva, previa comunicazione del detentore agli organismi competenti.

Art. 8.

Tutti i vini della denominazione d'origine controllata «Alghero», se confezionati in recipienti inferiori a 5 litri, devono essere immessi al consumo solo in bottiglie di vetro e con tappo di sughero.

Tuttavia, per le bottiglie di contenuto inferiore e/o uguale a lt 0,375 e da lt 1 a lt 1,5, è ammesso il tappo a vite.

95A5953

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 ottobre 1995.

Segni caratteristici dei certificati del Tesoro in ECU, quinquennali, con godimento 24 maggio 1995, emessi per 500 milioni di ECU.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, come risulta modificato dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, con cui si è autorizzato il Ministro del tesoro ad effettuare operazioni di indebitamento anche tramite l'emissione di titoli denominati in ECU;

Visto il proprio decreto n. 593718 in data 22 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 1995, con cui è stata disposta, in forza della norma sopra citata, un'emissione di certificati del Tesoro denominati in ECU, della durata di cinque anni, al tasso d'interesse annuo lordo dell'8,25% con godimento 24 maggio 1995, per l'importo di 500 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 17 del citato decreto del 22 maggio 1995, il quale prevede l'emanazione di un successivo decreto ministeriale per stabilire i segni caratteristici dei titoli in parola;

Ritenuto, pertanto, di dover determinare i segni caratteristici dei predetti certificati di credito;

Decreta:

I certificati del Tesoro denominati in ECU, della durata di cinque anni, con godimento 24 maggio 1995, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da cinque cedole per il pagamento degli interessi annuali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito dalle seguenti legende:

«REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI» «8,25% 1995/2000» «EMISSIONE 24 MAGGIO 1995».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del valore nominale e del prezzo di aggiudicazione, del numero assegnato al certificato, del numero di codice del titolo, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL DIRETTORE GENERALE»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica italiana.

Le cedole sono collocate a destra del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende:

«REPUBBLICA ITALIANA» «CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI» «8,25% 1995/2000» «EMISSIONE 24 MAGGIO 1995».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione dell'importo lordo degli interessi nella misura stabilita dall'art. 1 del decreto di emissione dei titoli, del numero di codice del titolo, della data di pagamento, del numero assegnato al relativo certificato e del valore nominale del certificato stesso; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica italiana.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 3, 4, 13 e 14 del citato decreto ministeriale del 22 maggio 1995, stampati litograficamente, nonché l'indicazione del tasso di cambio lira/ECU utilizzato per le sottoscrizioni regolate in lire italiane, pari a lire 2.147,95 con riferimento alla data del 22 maggio 1995.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI» «8,25% 1995/2000» «EMISSIONE 24 MAGGIO 1995».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, e l'importo degli interessi lordi, nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole, stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di aggiudicazione stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero del certificato, da riportare nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del direttore generale, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino, sono:

taglio da 5.000 ECU: verde smeraldo-grigio;

taglio da 10.000 ECU: marrone-verde;

taglio da 100.000 ECU: blu-arancio;

taglio da 500.000 ECU: blu intenso-verde smeraldo;

taglio da 1.000.000 ECU: verde-grigio,

mentre, per quanto attiene alle legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da 5.000 ECU: in mattone;

taglio da 10.000 ECU: in azzurro;

taglio da 100.000 ECU: in verde;

taglio da 500.000 ECU: in rosa;

taglio da 1.000.000 ECU: in giallo.

Il presente decreto verra trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A6077

DECRETO 4 ottobre 1995.

Segni caratteristici dei certificati del Tesoro in ECU, triennali, con godimento 29 maggio 1995, emessi per 500 milioni di ECU.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 come risulta modificato dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, con cui si è autorizzato il Ministro del tesoro ad effettuare operazioni di indebitamento anche tramite l'emissione di titoli denominati in ECU;

Visto il proprio decreto n. 593719 in data 22 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 1995, con cui è stata disposta, in forza della norma sopra citata, un'emissione di certificati del Tesoro denominati in ECU, della durata di tre anni, al tasso d'interesse annuo lordo del 7,50% con godimento 29 maggio 1995, per l'importo di 500 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 17 del citato decreto del 22 maggio 1995, il quale prevede l'emanazione di un successivo decreto ministeriale per stabilire i segni caratteristici dei titoli in parola;

Ritenuto, pertanto, di dover determinare i segni caratteristici dei predetti certificati di credito;

Decreta:

I certificati del Tesoro denominati in ECU, della durata di tre anni, con godimento 29 maggio 1995, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da tre cedole per il pagamento degli interessi annuali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito dalle seguenti legende:

«REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI» «7,50% 1995/1998» «EMISSIONE 29 MAGGIO 1995».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del valore nominale e del prezzo di aggiudicazione, del numero assegnato al certificato, del numero di codice del titolo, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL DIRETTORE GENERALE»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica italiana.

Le cedole sono collocate a destra del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende:

«REPUBBLICA ITALIANA» «CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI» «7,50% 1995/1998» «EMISSIONE 29 MAGGIO 1995».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione dell'importo lordo degli interessi nella misura stabilita dall'art. 1 del decreto di emissione dei titoli, del numero di codice del titolo, della data di pagamento, del numero assegnato al relativo certificato e del valore nominale del certificato stesso; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica italiana.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 3, 4, 13 e 14 del citato decreto ministeriale del 22 maggio 1995, stampati litograficamente, nonché l'indicazione del tasso di cambio lira/ECU utilizzato per le sottoscrizioni regolate in lire italiane, pari a lire 2.145,82 con riferimento alla data del 25 maggio 1995.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI» «7,50% 1995/1998» «EMISSIONE 29 MAGGIO 1995».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, e l'importo degli interessi lordi, nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole, stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di aggiudicazione stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero del certificato, da riportare nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del direttore generale, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino, sono:

taglio da 5.000 ECU: verde smeraldo-grigio;

taglio da 10.000 ECU: marrone-verde;

taglio da 100.000 ECU: blu-arancio;

taglio da 500.000 ECU: blu intenso-verde smeraldo;

taglio da 1.000.000 ECU: verde-grigio,

mentre, per quanto attiene alle legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da 5.000 ECU: in mattone;

taglio da 10.000 ECU: in azzurro;

taglio da 100.000 ECU: in verde;

taglio da 500.000 ECU: in rosa;

taglio da 1.000.000 ECU: in giallo.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A6075

DECRETO 5 ottobre 1995.

Emissione di un prestito obbligazionario della Repubblica italiana, sull'euromercato, per un ammontare nominale pari a 2 miliardi di dollari statunitensi, suddiviso in due tranches, entrambe della durata di cinque anni e settantadue giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di prestiti internazionali;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modifiche, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con il quale si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro è determinata ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute, nonché il foro competente e la legge applicabile nelle controversie derivanti dall'indebitamento;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il comma 4 dell'art. 3, come sostituito dalla legge 21 settembre 1995, n. 399, art. 2, con il quale si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 4 ottobre 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 81.664 miliardi;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modifiche, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi di obbligazioni;

Visto il decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modifiche, nella legge 5 novembre 1992, n. 429, concernente, fra l'altro, modifiche al trattamento tributario di taluni redditi di capitale;

Attesa l'opportunità di procedere ad un'emissione obbligazionaria sul mercato internazionale per un importo nominale fino a 2 miliardi di dollari statunitensi, suddivisa in due tranches, della durata di cinque anni e settantadue giorni;

Considerato che, sul mercato internazionale, è possibile emettere titoli obbligazionari a tasso fisso e sostituire, secondo gli usi internazionali che regolano i contratti di «swap», i relativi pagamenti a tasso fisso con pagamenti a tasso variabile — anche denominati in altra valuta — ottenendo condizioni di costo più favorevoli di quelle che si conseguirebbero attraverso un prestito contratto direttamente a tasso variabile nella valuta originaria o in quella di indebitamento finale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione sui mercati internazionali di titoli del Tesoro per un ammontare nominale fino a 2 miliardi di dollari statunitensi, suddiviso in due tranches, come descritto al successivo art. 2.

Art. 2.

La prima tranche — zero coupon — di 1.5 miliardi di dollari statunitensi della durata di cinque anni e settantadue giorni, con decorrenza 30 ottobre 1995, è regolata come segue:

prezzo: 72.92%;

commissioni di sottoscrizione e collocamento: 0,25%;

rimborso: 10 gennaio 2001;

spese: 1.500.000 dollari statunitensi;

netto ricavo: 1.088.550.000 dollari statunitensi.

La seconda tranche di 500 milioni di dollari statunitensi della durata di cinque anni e settantadue giorni, con decorrenza 30 ottobre 1995, è regolata come segue:

prezzo: 98.86%;

tasso di interesse: 6% pagabile in rate annuali posticipate, ad eccezione della prima della durata di settantadue giorni, in scadenza il 10 gennaio 1996;

commissioni di collocamento e sottoscrizione: 0,25%;

rimborso: 10 gennaio 2001;

spese: 500.000 dollari statunitensi;

netto ricavo: 492.550.000 dollari statunitensi.

Art. 3.

Le due tranches del prestito saranno rappresentate da titoli, al portatore, in tagli del valore nominale di 1.000 dollari statunitensi.

Art. 4.

Ai fini fiscali i titoli ed i relativi interessi sono equiparati ai titoli del debito pubblico italiano ed alle loro rendite.

Salvo le disposizioni previste dal decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, con legge 5 novembre 1992, n. 429, in forza del quale l'esenzione dalle imposte di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, non si applica ai soggetti residenti in Italia, i titoli sono esenti da ogni imposta diretta, reale e personale, presente e futura.

In particolare, i titoli ed i loro interessi sono esenti in Italia:

a) dalle imposte sulle successioni;

b) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale della famiglia.

Ai fini fiscali, i titoli sono altresì esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Art. 5.

I titoli rappresentativi del prestito costituiscono obbligazioni dirette, generali e non condizionate del Governo italiano; essi si pongono e si porranno nello stesso grado nei confronti di qualsiasi altro prestito interno ed estero non privilegiato dello Stato.

Il Governo italiano non collocherà all'estero titoli assistiti da ipoteca, pegno o altro privilegio, né accorderà tali garanzie a prestiti esteri già emessi o da emettere, salvo che analoga garanzia non venga accordata anche ai titoli emittendi.

Qualunque portatore dei titoli avrà facoltà di chiedere il rimborso anticipato del capitale ed il pagamento degli interessi maturati, mediante richiesta sottoscritta che dovrà pervenire al Ministero del tesoro nell'ipotesi che:

a) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento del capitale o degli interessi dovuti in relazione al prestito obbligazionario, per un periodo di oltre tre giorni;

b) il Governo italiano sia inadempiente nell'esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi connessi e conseguenti alla emissione e gestione dei titoli, salvo che tale inadempimento sia sanato entro trenta giorni da quello in cui il Governo italiano abbia avuto notizia dell'inadempimento stesso da parte del portatore del titolo;

c) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento di qualsiasi suo debito estero, ovvero qualsiasi suo debito estero sia divenuto rimborsabile anticipatamente a causa di decadenza dal termine quale conseguenza di un inadempimento.

Ai fini del presente articolo, per debito estero si intende ogni debito del Governo italiano, o dallo stesso garantito, denominato in una valuta estera o pagabile su richiesta del creditore in una valuta estera.

Art. 6.

Il versamento degli importi sottoscritti, al netto della provvigione, di cui al precedente art. 2 e delle spese di cui al successivo art. 7, dovrà essere effettuato dal consorzio di collocamento del prestito il 30 ottobre 1995.

Il corrispettivo in lire italiane del suddetto importo, determinato sulla base della quotazione lira/dollaro statunitense di due giorni lavorativi precedenti la suddetta data, rilevata dalla Banca d'Italia con le modalità indicate dalla legge 12 agosto 1993, n. 312, verrà versato sul capitolo 5100, art. 2, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale.

Il prestito verrà rimborsato il 10 gennaio 2001.

Il Tesoro si riserva la facoltà di procedere al riacquisto dei titoli sul mercato.

Art. 7.

Il Tesoro procederà al collocamento dei titoli in conformità al prospetto predisposto per l'emissione e registrato presso il Ministero delle finanze giapponese.

Il Tesoro stipulerà, secondo gli usi internazionali, un accordo con un consorzio di banche guidato da Daiwa Europe Limited, per l'assunzione a fermo ed il collocamento del prestito sul mercato internazionale.

Il Tesoro riconoscerà a Daiwa Europe Limited, che potrà retrocederla in tutto o in parte al consorzio di collocamento o alle altre banche interessate, una provvigione «una tantum» nella misura percentuale prevista dall'art. 2 del presente decreto, calcolata sull'importo nominale relativo ad ogni singola tranche; verrà altresì corrisposto un importo forfettario pari a 2.000.000 di dollari statunitensi, come previsto nel precedente art. 6, e ripartiti per le singole tranches, come disposto dal precedente art. 2, a titolo di rimborso delle spese sostenute per conto del Tesoro in relazione alla presente emissione o per atti strumentali inerenti alla medesima.

Art. 8.

Al fine del pagamento degli interessi e del rimborso del capitale il Tesoro stipulerà un accordo con una o più banche internazionali. Le banche incaricate del servizio del prestito riceveranno i relativi fondi dalla Banca d'Italia o da aziende di credito eventualmente incaricate dal Tesoro.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, o aziende di credito incaricate, conseguenti al servizio finanziario del prestito, saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Art. 9.

La presente emissione, i titoli e le relative cedole sono disciplinati dalla legge italiana.

Per le controversie tra il Governo italiano ed i portatori dei titoli e delle cedole hanno giurisdizione esclusiva i tribunali amministrativi regionali ai sensi dell'art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dell'art. 29 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto del 26 giugno 1924, n. 1054, nonché dell'art. 61 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 1963, n. 1343.

Il Tesoro rinuncia ad avvalersi, per la presente emissione, di qualsiasi privilegio di immunità che gli possa essere conferito in futuro quale amministrazione di Stato sovrano.

Art. 10.

Successivamente all'emissione del prestito, e sempre al fine di conseguire un miglioramento delle condizioni di indebitamento, anche in considerazione delle variazioni di tasso di cambio, il Tesoro potrà provvedere alla ristrutturazione del prestito e a tal fine stipulare, con una o più primarie istituzioni finanziarie italiane o estere, un accordo per effetto del quale sostituirà, in tutto o in parte, secondo gli usi internazionali che regolano i contratti di «swap», i pagamenti in dollari a tasso fisso, corrispondenti alle due tranches, con pagamenti in dollari a tasso variabile anche con differenti scadenze, nonché in valute diverse da quella originaria.

Le somme dovute dal Tesoro alla controparte, per effetto dell'operazione di cui al precedente comma, saranno versate tramite la Banca d'Italia, o le aziende di credito eventualmente incaricate dal Tesoro stesso. I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, o le aziende di credito incaricate, per le operazioni conseguenti all'applicazione del presente articolo, saranno regolati con separato decreto.

Art. 11.

Gli oneri per interessi inerenti la seconda tranche del prestito, e relativi agli esercizi finanziari dal 1996 al 2001, faranno carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi e corrispondenti al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno in corso.

L'onere per il rimborso del capitale inerente la prima tranche del prestito di cui al presente decreto, relativo all'anno 2001, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (per l'importo pari al netto ricavo della tranche) ed al capitolo 4691 (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo ed il valore nominale della tranche stessa) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'onere per il rimborso del capitale inerente la seconda tranche del prestito relativo all'anno 2001, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al capitolo 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 1995

Il Ministro: DINI

95A6076

DECRETO 9 ottobre 1995.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», di durata biennale, con decorrenza 30 agosto 1995 e scadenza 29 agosto 1997, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 2 della legge 21 settembre 1995, n. 399, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 4 ottobre 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 81.664 miliardi;

Visti i propri decreti in data 23 agosto, 8 e 21 settembre 1995, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», della durata di due anni, con decorrenza 30 agosto 1995;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una settima tranche dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ), di durata biennale, con decorrenza 30 agosto 1995 e scadenza 29 agosto 1997, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 23 agosto 1995, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della ottava tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 23 agosto 1995.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 23 agosto 1995, entro le ore 13 del giorno 11 ottobre 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa, nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei certificati per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della settima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 11 ottobre 1995.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della terza tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in data 23 agosto 1995. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni ne superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CTZ, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 ottobre 1995, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 16 ottobre 1995; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 8.

Art. 6.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 1997, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 1995

Il Ministro: DINI

95A6074

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 28 giugno 1995.

Interventi infrastrutturali nella regione Sardegna volti a fronteggiare l'emergenza idrica.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante il trasferimento delle competenze del soppresso Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni nella legge 22 marzo 1995, n. 85, recante «Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse»;

Visto in particolare l'art. 9 della sopracitata legge n. 85/1995 che prevede il finanziamento, sotto forma di mutuo, di interventi destinati al mantenimento e allo sviluppo della base produttiva, nonché al potenziamento della dotazione infrastrutturale nelle aree depresse;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, recante «Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività della soppressa Agenzia per la promozione del mezzogiorno e del relativo personale;

Considerato che la regione Sardegna, con nota del 12 giugno 1995, ha chiesto alla Presidenza del Consiglio l'emanazione di provvedimenti urgenti e straordinari per fronteggiare l'emergenza idrica;

Preso atto della dichiarazione dello stato di emergenza in ordine alla situazione idrica determinatasi nella regione Sardegna decretata dal Presidente del Consiglio dei Ministri in data odierna;

Considerato che per la realizzazione dei suddetti interventi è previsto un finanziamento di lire 114 miliardi a carico del bilancio statale, essendo assicurata dalla regione Sardegna la copertura dell'ulteriore importo di lire 100 miliardi, a carico del bilancio regionale e/o attraverso il cofinanziamento privato;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

L'importo di 114 miliardi di lire, a valere sui mutui previsti dall'art. 9 della legge n. 85/1995, è destinato alla realizzazione di interventi urgenti nel settore delle infrastrutture, volti a fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Sardegna, che assicurerà il cofinanziamento dell'ulteriore importo di lire 100 miliardi a carico del bilancio regionale e/o con risorse dei privati.

La regione Sardegna accerterà l'immediata cantierabilità delle opere e riferirà al CIPE, entro il 31 dicembre 1995, sugli interventi attivati o in corso di attivazione e sui relativi tempi di completa realizzazione, unitamente al quadro economico e finanziario delle opere, coordinato con gli interventi del medesimo settore previsti negli altri programmi anche cofinanziati dalla Commissione europea.

Le amministrazioni centrali interessate e la regione Sardegna si attiveranno per includere i suddetti interventi nei programmi cofinanziati dall'Unione europea.

Roma, 28 giugno 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 3 ottobre 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 194

95A5991

DELIBERAZIONE 8 agosto 1995.

Approvazione della perizia di variante e della proroga per l'intervento dei piani annuali di attuazione del piano triennale di sviluppo del Mezzogiorno nell'ambito della convenzione con il comune di Isernia.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge n. 488/1992;

Visto il decreto legislativo n. 96/1993 e successive modifiche;

Visto in particolare l'art. 8, comma 2, modificato del decreto legislativo n. 96/1993 in materia di perizia di variante;

Vista la legge n. 493/1993;

Vista la legge n. 104/1995;

Vista la delibera del CIPE 22 novembre 1994 registrata dalla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, regolante il regime delle variazioni progettuali;

Vista la convenzione n. 131/87 concernente la costruzione di un parcheggio in piazza A. d'Isernia;

Vista la nota 7023/1130 del 26 marzo 1995 con la quale il comune di Isernia ha trasmesso per l'approvazione le documentazioni della variante all'oggetto della convenzione sopracitata;

Vista la relazione del nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del 2 maggio 1995, n. 9/1670;

Visto il parere del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici n. 8/741 del 26 giugno 1995;

Visto il voto del C.T.A.R. (2078/1255/1862) del 22 settembre 1992;

Vista la delibera del consiglio comunale di Isernia n. 17 del 27 marzo 1993 di approvazione della perizia che delocalizza la realizzazione del parcheggio;

Udita la relazione del Ministro del bilancio;

Delibera:

È approvata la variante progettuale puntualmente specificata nel parere del C.T.A.R. e successiva delibera comunale nell'ambito dell'importo della convenzione n. 131/87 per un totale di L. 3.592.000.000, con il comune di Isernia.

Il nuovo quadro economico del progetto variato è il seguente:

A) Lavori a base d'asta «chiavi in mano»	L.	2.819.507.235
B) Somme a disposizione:		
1) I.V.A. 4% di A	»	112.780.290
2) Spese generali	»	276.000.000
3) Imprevisti	»	104.795.878
4) Espropri	»	195.517.600

La somma di L. 76.680.698 afferente alle spese tecniche e quella di L. 6.459.904 che e riferita al costo dell'attrezzatura dello spazio di realizzazione del parcheggio restano a disposizione per eventuali imprevisti; il minore esborso dell'I.V.A. andrà invece portato, in chiusura di convenzione, in economia.

Il nuovo termine di convenzione, come richiesto al punto 2.7 della citata relazione sulla variante al nucleo di valutazione, sarà di 24 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente delibera.

Roma, 8 agosto 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 3 ottobre 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 191

95A5962

DELIBERAZIONE 8 agosto 1995.

Approvazione della perizia di variante e della proroga per l'intervento dei piani annuali del piano triennale per lo sviluppo del Mezzogiorno nell'ambito della convenzione con il Consorzio della Capitanata.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge n. 488/1992;

Visto il decreto legislativo n. 96/1993 e successive modifiche;

Visto in particolare l'art. 8, comma 2, modificato del decreto legislativo n. 96/1993 in materia di perizia di variante;

Vista la legge n. 493/1993;

Vista la legge n. 104/1995;

Vista la delibera del CIPE 22 novembre 1994 registrata dalla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, regolante il regime delle variazioni progettuali;

Vista la convenzione n. 187/87 concernente la sistemazione idraulico-forestale delle pendici dell'invaso Occhito sul Fortore;

Vista la nota 4607 del 25 marzo 1995 con la quale il Consorzio della Capitanata ha trasmesso per l'approvazione le documentazioni della variante all'oggetto della convenzione sopracitata;

Vista la relazione del nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione degli investimenti pubblici del 15 giugno 1995, n. 9/2400;

Visto il parere del nucleo di valutazione n. 8/692 del 13 giugno 1995;

Vista la delibera n. 573 della deputazione amministrativa del 20 luglio 1990;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

Art. 1.

È approvata la variante progettuale di cui alla delibera n. 573 della deputazione amministrativa del 20 luglio 1990 concernente i lavori della perizia miglioratrice della pista circumlacuale per l'intera lunghezza nell'ambito dell'importo della convenzione n. 187/87 con il Consorzio della Capitanata.

Art. 2.

Il nuovo quadro economico di convenzione è il seguente:

1.	Opere edili	
2.	Opere impiantistiche	
2.1	Sistemazione idraulica	
2.2	Opere viarie	1.370.000.000
2.3	Difesa del suolo	
2.4	Preparazione impianto	
		(2.740.715.863)
3.	Totale (1+2)	1.370.000.000
4.	Ribasso d'asta	24.243%
5.	Totale dei lavori a base d'asta	3.114.115.899
6.	Lavori in amministrazione diretta	1.693.388.425
7.	Espropriazione	1.528.455.726
8.	Imprevisti	
9.	I.V.A.	784.000.000
10.	Spese generali	680.000.000
	Totale (arrotondamento)	7.800.000.000

Art. 3.

Il termine di convenzione è prorogato di ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione dell'approvazione della perizia.

Roma, 8 agosto 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 3 ottobre 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 192

95A5963

DELIBERAZIONE 8 agosto 1995.

Ripiano della maggiore spesa autorizzata per l'esercizio 1990 a valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale per l'anno 1995 - parte corrente.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito nella legge 19 novembre 1990, n. 334, recante tra l'altro disposizioni per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1990;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 3, del predetto decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito nella legge 19 novembre 1990, n. 334, il quale stabilisce che la spesa effettivamente sostenuta a fronte delle autorizzazioni concesse e gli oneri derivanti dalle anticipazioni straordinarie di cassa sono assunti a carico delle regioni e delle province autonome e sono finanziati con operazioni di mutuo con oneri di ammortamento a carico delle Stato, fino alla concorrenza di L. 90.000 a cittadino residente per ciascuna regione o provincia autonoma;

Visto, altresì l'art. 3, comma 3-*bis* del citato decreto-legge n. 262/1990 convertito nella legge n. 334/1990, il quale stabilisce che alla differenza residua si fa fronte quanto al 25% con oneri a carico delle regioni e delle province autonome e quanto al 75% mediante accensione di mutui con oneri di ammortamento a carico dello Stato;

Considerato che in base al comma 3-*quater* del più volte citato decreto-legge n. 262/1990, convertito nella legge n. 334/1990, al pagamento delle rate di ammortamento provvedono le regioni mutuatarie mediante utilizzo di una quota del Fondo sanitario nazionale di parte corrente all'uopo prevista e vincolata;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 6 luglio 1995 concernente l'assegnazione alle regioni e province autonome interessate della somma complessiva di L. 1.048.763.394.326 per il pagamento delle rate di ammortamento scadute il 30 giugno 1995 relative ai mutui assunti per il ripiano della maggiore spesa sanitaria per l'esercizio finanziario 1990;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla copertura dei relativi oneri di ammortamento per il primo semestre 1995, con le quote appositamente vincolate del Fondo sanitario nazionale 1995, parte corrente;

Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ha espresso, in data 30 marzo 1994, parere favorevole in ordine a tutte le future proposte d'assegnazione delle quote vincolate del F.S.N. per il rimborso complessivo delle rate di ammortamento dei mutui in questione;

Delibera:

A valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale anno 1995 - parte corrente, è assegnata alle regioni e province autonome interessate, per le finalità indicate in premessa, la somma complessiva di L. 1.048.763.394.326 nella misura degli importi indicati per ciascuna di esse nella tabella in allegato, che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 8 agosto 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 3 ottobre 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 187

ALLEGATO

FONDO SANITARIO NAZIONALE PARTE CORRENTE 1995
RIPIANO MAGGIORE SPESA SANITARIA 1990
RATA 30 GIUGNO 1995

Piemonte	46.018.513.685
Valle d'Aosta	3.494.506.459
Lombardia	137.579.808.206
P.A. Trento	6.066.152.692
P.A. Bolzano	5.533.697.117
Veneto	91.772.040.470
Friuli-Venezia Giulia	11.874.140.221
Liguria	34.305.926.471
Emilia-Romagna	111.758.716.782
Toscana	78.081.436.915
Umbria	16.088.557.164
Marche	37.780.045.159
Lazio	247.854.750.991
Abruzzo	4.042.300.613
Molise	7.260.126.533
Campania	78.348.861.006
Puglia	74.832.882.510
Basilicata	5.166.400.674
Calabria	50.904.530.658
Totale	1.048.763.394.326

95A5961

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

SENATO DELLA REPUBBLICA

DELIBERAZIONE 12 ottobre 1995.

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul problema dei rifiuti e sulle attività poste in essere in materia dalle pubbliche Amministrazioni centrali e periferiche.

Art. 1.

Istituzione e composizione della Commissione

1. Presso il Senato della Repubblica è istituita una Commissione d'inchiesta sul problema dei rifiuti e sulle attività poste in essere in materia dalle pubbliche Amministrazioni centrali e periferiche. La Commissione opera per la durata della XII legislatura.

2. La Commissione è composta da ventidue senatori nominati dal Presidente del Senato in modo da garantire la rispondenza proporzionale tra i membri della Commissione stessa e la consistenza numerica dei gruppi parlamentari.

3. Nella sua prima seduta la Commissione elegge il presidente, il vice presidente e due segretari.

Art. 2.

Poteri della Commissione

1. La Commissione procede nelle indagini con gli stessi poteri e le stesse limitazioni che sono poste dall'ordinamento giuridico alle attività dell'autorità giudiziaria.

Art. 3.

Funzioni della Commissione

1. La Commissione, in riferimento alle indagini da svolgere, ha il compito di:

a) verificare lo stato di attuazione delle normative vigenti da parte della pubblica Amministrazione centrale, dei suoi organi e dai soggetti da essa controllati; delle amministrazioni regionali; delle amministrazioni delle province autonome di Trento e di Bolzano; delle province; dei comuni; dei consorzi di enti locali; dei consorzi obbligatori di cui all'articolo 9-*quater* del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475; dalle imprese pubbliche e private che gestiscano servizi di smaltimento o qualsiasi attività inerente al ciclo dei rifiuti;

b) verificare la coerenza dei comportamenti e degli atti amministrativi, prodotti dai soggetti di cui alla lettera *a)* a partire dal 1° gennaio 1990, con la normativa in vigore e con l'interesse pubblico;

c) accertare le eventuali inadempienze nei confronti delle normative in essere da parte dei soggetti di cui alla lettera *a)*;

d) svolgere indagini atte a far luce sul ciclo dello smaltimento dei rifiuti, sulle organizzazioni che lo gestiscono, sui loro aspetti societari, sull'eventuale coinvolgimento in tali attività della malavita organizzata e sull'eventuale presenza di interessi e capitali riferibili ad organizzazioni malavitose nazionali o straniere;

e) riferire sullo stato dei lavori al Senato della Repubblica al termine dei suoi lavori, ogni volta che la situazione lo richieda e comunque almeno ogni tre mesi;

f) proporre soluzioni legislative ed amministrative utili a ricondurre le attività del settore a piena regolarità e trasparenza.

2. Sono attribuiti alla Commissione i medesimi compiti di cui al comma 1 del presente articolo in riferimento alle associazioni di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o che comunque costituiscano associazioni a delinquere operanti in attività illecite di qualunque tipo nel settore dei rifiuti.

Art. 4.

Audizioni e testimonianze

1. Per le audizioni e testimonianze si applicano, nel rispetto delle competenze dell'autorità giudiziaria, gli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non sono tenuti a comunicare alla Commissione le fonti delle loro informazioni.

3. Agli aventuali obbligati al segreto di Stato, d'ufficio e professionale si applica la normativa vigente in materia.

Art. 5.

Accesso ad atti e documenti

1. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti o documenti relativi a indagini o inchieste parlamentari.

2. Il segreto funzionale cui siano stati assoggettati atti o documenti da parte di altre Commissioni di inchiesta non può essere opposto alla Commissione.

3. La Commissione stabilisce le norme di riservatezza o di segretezza secondo le quali trattare determinati documenti od atti in relazione alle esigenze determinate dallo svolgimento di inchieste o indagini da parte di altri soggetti. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto atti e documenti relativi a procedimenti giudiziari che si trovino nella fase delle indagini preliminari.

4. La Commissione può richiedere atti o documenti utili allo svolgimento dei propri lavori agli organi dell'amministrazione centrale, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle province, ai comuni, ai consorzi di enti locali, ai consorzi obbligatori di cui all'articolo 9-*quater* del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, alle imprese di qualunque natura che siano interessate allo svolgimento di attività connesse con lo smaltimento dei rifiuti.

Art. 6.

Organizzazione interna

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione utilizza personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio del Senato della Repubblica.

Art. 7.

Obbligo del segreto

1. I membri della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla Commissione, ed ogni altra persona che collabori con la Commissione o compia o concorra a compiere atti di inchiesta, oppure ne venga a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, comma 3. La violazione di tale obbligo è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale a meno che il fatto non costituisca più grave reato.

2. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano anche a chiunque diffonda, in tutto o in parte, anche per riassunto, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione, a meno che il fatto non costituisca un più grave reato.

p. *Il Presidente:* MISSERVILLE

LAVORI PREPARATORI

(Documento XXII, n. 13).

Presentato dai senatori SPECCHIA, NAPOLI, GRIPPALDI, COZZOLINO, MOLTISANTI, NATALI, MONTELEONE, MACERATINI, LASAGNA, MANIS, PINTO, MATTEJA, PONTONE, BAIOLETTI, CASILLO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DE CORATO, DEMASI, FISICHELLA, FLORINO, GUARRA, LISI, MAGLIOCCHETTI, MAGLIOZZI, MAIORCA, MARINELLI, MARTELLI, MEDURI, MININNI-JANNUZZI, MISSERVILLE, MOLINARI, MULAS, PACE, PEDRIZZI, PORCARI, POZZO, PRESTI, RAGNO, RAMPONI, RECCIA, SCALONE, SIGNORELLI, SQUITIERI, TURINI, VEVANTE SCIOLETTI e XIUMÈ il 15 giugno 1995.

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali), in sede referente, il 14 luglio 1995, con pareri delle commissioni 1ª e 2ª.

Esaminato dalla 13ª commissione il 26 luglio 1995 e il 12 settembre 1995.

Esaminato ed approvato dall'assemblea il 12 ottobre 1995.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 9-*quater* del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è il seguente:

«Art. 9-*quater* (*Consorzi obbligatori per il riciclaggio di contenitori, o imballaggi, per liquidi e obiettivi di riciclaggio*). — 1. Le attività di smaltimento dei rifiuti urbani di cui all'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (18/b), sono svolte dai comuni secondo modalità volte ad assicurare la raccolta differenziata. Tale servizio di raccolta differenziata viene attivato entro il 1° gennaio 1990. Le regioni provvedono, sulla base di indirizzi generali fissati dal Ministero dell'ambiente, a regolamentare la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani con l'obiettivo prioritario della separazione dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti di prodotti vegetali e animali, o comunque ad alto tasso di umidità, dai restanti rifiuti.

2. Sono istituiti consorzi nazionali obbligatori per il riciclaggio dei contenitori od imballaggi per liquidi in vetro, metallo e plastica e sono definiti per ciascuno di essi obiettivi minimi di riciclaggio. I consorzi hanno personalità giuridica, non hanno fine di lucro, e possono avere articolazione regionale ed interregionale. Il Ministro dell'ambiente, tenuto conto delle strutture associative esistenti al 31 luglio 1988, individua i soggetti obbligati a partecipare al consorzio, definisce lo statuto tipo e promuove la costituzione dei consorzi.

3. Sono obbligati a partecipare al consorzio per la plastica:

a) i produttori e gli importatori di materie destinate alla fabbricazione dei contenitori,

b) gli importatori di contenitori vuoti e pieni;

c) una rappresentanza delle associazioni dei produttori di contenitori, delle imprese utilizzatrici e distributrici.

4. I consorzi provvedono ad assicurare il riciclaggio, anche mediante avvio alle aziende che recuperano materie prime secondarie oppure energia, in coerenza con quanto stabilito al comma 8; promuovono l'informazione degli utenti, intesa a ridurre il consumo dei materiali e a favorire forme corrette di raccolta e smaltimento. Ai predetti fini, ivi compreso lo smaltimento, i consorzi stipulano apposite convenzioni con i comuni, loro aziende municipalizzate, o loro concessionari. I consorzi possono, inoltre, fare ricorso nella distribuzione dei prodotti dei consorziati a forme di deposito cauzionale da restituire con modalità da definire con provvedimento del Ministro dell'ambiente. Le deliberazioni del consorzio sono vicolanti per tutti i soggetti partecipanti al consorzio stesso.

5. I mezzi finanziari per il funzionamento dei consorzi per il vetro e per i metalli sono costituiti dai proventi delle attività e dai contributi dei soggetti partecipanti nonché da eventuali contributi di riciclaggio da determinare con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

6. I mezzi finanziari per il funzionamento del consorzio per la plastica sono costituiti dai proventi dell'attività e dal contributo di riciclaggio, che è determinato con decreto del Ministro dell'ambiente d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in relazione alle condizioni di mercato delle materie prime e dei prodotti riciclati e alle eventuali passività del consorzio. L'equilibrio di gestione è sempre assicurato dai contributi dei soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 3. Il contributo di riciclaggio è un contributo percentuale sull'importo netto delle fatture emesse dalle imprese produttrici e importatrici di materia prima per forniture destinate alla produzione di contenitori ed imballaggi per il mercato interno.

7. Per la fase di avvio del consorzio nazionale della plastica e fino all'eventuale adozione del predetto decreto, il contributo di riciclaggio è determinato nella misura del 10 per cento.

8. Gli obiettivi minimi di riciclaggio per contenitori, o imballaggi, per liquidi, prodotti con materiali diversi sono definiti per il triennio 1990-1992 nell'allegato 1. Con propri decreti, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, definisce gli obiettivi minimi di riciclaggio per i successivi trienni, nonché, di concerto con il Minstro della sanità, i nuovi materiali che potranno essere utilizzati nella produzione dei contenitori per liquidi.

9. A decorrere dal 31 marzo 1993, ai contenitori per liquidi, prodotti con i materiali appartenenti ai gruppi dell'allegato 1 per i quali non siano stati conseguiti i rispettivi obiettivi di riciclaggio, si applica un contributo di riciclo nella misura di lire 20 per i contenitori fino a 300 centimetri cubi, di lire 40 per i contenitori fra 301 e 700 centimetri cubi, di lire 60 per quelli tra 701 centimetri cubi e 1000 centimetri cubi e di lire 100 per quelli maggiori di 1000 centimetri cubi. Tale contributo non è dovuto se i contenitori sono oggetto di ritiro dei vuoti predisposto dal produttore per essere nuovamente utilizzati allo stesso scopo. L'utilizzazione di detto contributo di riciclaggio al fine di consentire il raggiungimento dei citati obiettivi di riciclaggio è disciplinata con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

10. A partire dal 1° luglio 1989 sugli imballaggi o sulle etichette devono figurare, chiaramente visibili, l'invito a non disperderli nell'ambiente dopo l'uso e l'indicazione dell'eventuale riempibilità, secondo la definizione della direttiva CEE 85/339 del 27 giugno 1985. Da tale ultimo obbligo sono esclusi i contenitori riempibili per i quali valgono usi consolidati per il ritiro.

11. A partire dal 1° luglio 1989, per consentire di identificare il materiale utilizzato per la fabbricazione dei contenitori per liquidi, detti contenitori devono essere adeguatamente contrassegnati.

12. I requisiti e contenuti delle iscrizioni e dei marchi di cui ai commi 10 e 11 sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

13. È consentita, fino al 31 dicembre 1989, la commercializzazione delle scorte di contenitori per liquidi non conformi ai requisiti di cui ai precedenti commi.

14. Lo smaltimento dei contenitori per liquidi non conformi ai requisiti di cui ai precedenti commi, immessi sul mercato antecedentemente al 31 dicembre 1989, è consentito fino al 31 dicembre 1990.

15. In connessione con gli obiettivi comuni di riciclaggio definiti ai sensi del comma 8, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabilite riserve di materiali riciclati da utilizzare obbligatoriamente nell'esecuzione di opere pubbliche e di forniture ad amministrazioni ed enti pubblici nazionali, regionali e locali».

— Il testo dell'art. 416-*bis* del codice penale è il seguente:

«Art. 416-*bis*. *(Associazione di tipo mafioso)*. — Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Coloro che promuovono, dirigono, o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che costituiscono l'impiego. [Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare].

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso».

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 366 del codice penale è il seguente:

«Art. 366. *(Rifiuto di uffici legalmente dovuti).* — Chiunque, nominato dall'autorità giudiziaria perito, interprete, ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale, ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire sessantamila a un milione.

Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi all'autorità giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalità [c.p. 495], ovvero di prestare il giuramento richiesto [c.p.p. 435, 436, 449, 458], ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime.

Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come testimonio dinanzi all'autorità giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria.

Se il colpevole è un perito o un interprete, la condanna importa l'interdizione dalla professione o dall'arte».

— Il testo dell'art. 372 del codice penale è il seguente:

«Art. 372. *(Falsa testimonianza).* — Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'autorità giudiziaria, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni».

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 9-*quater* del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è riportato nelle note all'art. 3.

Nota all'art. 7:

— Il testo dell'art. 326 del codice penale è il seguente:

«Art. 326. *(Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio).* — Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione dai sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni».

95A6148

LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI «GUIDO CARLI» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 2 ottobre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto della Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli di Roma approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1966, n. 436, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1992, contenente «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di studio dell'area economica» ed il decreto ministeriale 11 febbraio 1994, contenente «Modificazioni all'ordinamento didattico del corso di laurea in giurisprudenza»;

Viste le delibere adottate dal consiglio della facoltà di giurisprudenza nella seduta del 12 dicembre 1994, dal consiglio della facoltà di scienze politiche nella seduta del 13 dicembre 1994, dal consiglio della facoltà di economia e commercio nella seduta del 14 dicembre 1994, dal senato accademico nella seduta del 14 dicembre 1994 e dal consiglio d'amministrazione nella seduta del 15 dicembre 1994, concernenti la modificazione degli articoli 6, 14, 16, 22, 23, 26, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, della rubrica dell'art. 47 e delle tabelle *A*, *B* e *C* dello statuto della libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli;

Visti i pareri espressi dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 21 aprile 1995;

Considerato che i competenti organi di questa Università nel recepire i rilievi del Consiglio universitario nazionale hanno deliberato la ulteriore modificazione degli articoli 22, 23, 26, 31, 32, 33, 35, la soppressione degli articoli da 37 a 42 e la loro sostituzione con gli articoli da 37 a 47, con il conseguente slittamento di numerazione dei restanti articoli;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 798 pervenuta in data 26 settembre 1995;

Decreta

Lo Statuto della libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli, approvato e modificato come in premessa, è ulteriormente modificato come segue:

....omissis..

Art. 6

Il consiglio di amministrazione ed il suo presidente esercitano le funzioni che ad essi sono demandate dagli articoli 6, 12, 53 e seguenti del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore in vigore, oltre a quelle previste dal presente statuto.

In particolare, il consiglio di amministrazione:

a) determina l'indirizzo generale di sviluppo dell'Università in funzione della realizzazione degli obiettivi posti nell'art. 1 del presente statuto: può pertanto indicare alle facoltà le finalità da raggiungere, compresa la proposta di eventuali nuove aree di studio e finalizzazioni specifiche dei processi formativi;
b) ha il governo amministrativo e decide sulle questioni economiche e patrimoniali dell'Università;
c) approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo dell'Università;
d) nomina il rettore e i presidi, scegliendoli tra i professori ordinari e straordinari; nomina i direttori dei centri di ricerca, nonchè, su proposta dei consigli di facoltà interessati, sentito il senato accademico, i direttori di istituti e delle scuole di specializzazione;
e) delibera, su proposta dei consigli di facoltà, gli insegnamenti ai quali attribuire le cattedre di ruolo vacanti;
f) nomina, su proposta dei consigli di facoltà, i professori di ruolo da chiamare alle cattedre stesse;
g) delibera, su proposta dei consigli di facoltà, gli indirizzi da attivare, gli insegnamenti da istituire in ciascun anno accademico;
h) delibera, su proposta dei consigli di facoltà, il conferimento di contratti di insegnamento;
i) delibera, su proposta dei consigli di facoltà, l'assegnazione dei posti di ricercatore di ruolo;
l) nomina, su proposta dei consigli di facoltà, i ricercatori di ruolo;
m) delibera, sentiti i consigli di facoltà interessati, l'istituzione di cattedre convenzionate con istituti ed enti anche non italiani;
n) nomina il direttore amministrativo;
o) delibera sulle assegnazioni di personale non docente e di fondi agli organi didattici e di ricerca, nell'ambito degli appositi stanziamenti;

p) delibera sulle assunzioni di personale non docente;
q) delibera i regolamenti per il funzionamento dei servizi amministrativi e contabili dell'Università, nonchè il regolamento che disciplina lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale non docente;
r) delibera su tutti i provvedimenti riguardanti il funzionamento dell'Università che comportino entrate oppure spese a carico del bilancio;
s) adotta ogni provvedimento organizzativo e disciplinare nei confronti del personale non docente dipendente dall'Università.

Il consiglio di amministrazione può determinare, d'intesa con il senato accademico, e nel rispetto del presente statuto, forme di consultazione delle varie componenti dell'Università, in ordine alla sua vita e alla formazione dei suoi programmi.

Esso stabilisce, altresì, sentito il senato accademico, il numero massimo degli studenti da immatricolare in relazione al successivo art. 16. Per la validità della seduta si applica l'art. 18 del regolamento generale universitario.

Le deliberazioni del consiglio sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente nei modi e nei tempi stabiliti dall'art. 16 del regolamento generale universitario. Il consiglio di amministrazione può conferire incarichi particolari o delegare alcune delle sue funzioni (regio decreto 6 aprile 1924, n.674).

La nomina del rettore e dei presidi, nonchè i provvedimenti di cui alle lettere e), f), sono comunicati al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

....omissis...

Art. 14

Il consiglio di facoltà si compone del preside, che lo presiede, del vice preside e di tutti i professori di ruolo e fuori ruolo che vi appartengono, fatti salvi i casi di deliberazioni riservate dalla legge ai soli professori ordinari.

Partecipano alle sedute, con voto consultivo, i professori a contratto, due ricercatori e due studenti in corso all'atto della nomina, designati con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 5, salvo che alle sedute in cui siano trattate questioni comunque riguardanti la destinazione dei posti di ruolo, la persona dei professori di ruolo, l'attribuzione di insegnamenti ufficiali o il conferimento di contratti di insegnamento.

Sino all'espletamento delle tornate dei giudizi di idoneità a professori associati, partecipano ai consigli di facoltà i professori stabilizzati nei limiti di cui all'art. 9 del decreto-legge n. 580 del 1973, convertito nella legge n.766 del 1973.

Al consiglio di facoltà spettano le attribuzioni previste dalle norme vigenti per le università statali. In particolare gli sono demandati i seguenti compiti:

a) deliberare, nei limiti fissati dallo statuto, sull'ordinamento degli studi;
b) designare al consiglio di amministrazione gli insegnamenti ai quali attribuire i posti di ruolo vacanti;
c) proporre gli indirizzi da attivare, gli insegnamenti annuali o semestrali da istituire per ciascun anno accademico;
d) proporre al consiglio di amministrazione le designazioni per la nomina dei professori di ruolo e dei professori a contratto;
e) proporre l'assegnazione di ricercatori;
f) proporre il riparto dei fondi assegnati alla facoltà;
g) proporre eventuali riforme statutarie da apportare all'ordinamento degli studi;
h) dare pareri su questioni di indole scientifica e didattica;
i) esercitare ogni altra funzione ad esso demandata dalle leggi sull'ordinamento universitario, salva la competenza degli altri organi previsti dal presente statuto.

Per la composizione e le attribuzioni dei consigli di indirizzo si applicano le disposizioni di cui all'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

....omissis..

Art. 16

L'università comprende le facoltà di:

GIURISPRUDENZA

SCIENZE POLITICHE

ECONOMIA

Gli studi universitari, oltre che nei corsi di lezioni tradizionali, si sviluppano anche attraverso moduli integrati, esercitazioni, lavori di gruppo, studio di casi, lavori per progetto, seminari.

Comprendono inoltre attività di ricerca ed esperienze dirette sul lavoro.

....omissis..

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

....omissis..

Art. 22

Sono insegnamenti fondamentali:

ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO
ECONOMIA POLITICA
DIRITTO COSTITUZIONALE
TEORIA GENERALE DEL DIRITTO
INFORMATICA GIURIDICA ED AMMINISTRATIVA
DIRITTO AMMINISTRATIVO (due annualità)
DIRITTO CIVILE (due annualità)
DIRITTO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
DIRITTO COMMERCIALE
DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
DIRITTO PENALE (due annualità)
DIRITTO TRIBUTARIO
DIRITTO INTERNAZIONALE
PROCEDURA PENALE
DIRITTO DEL LAVORO
STORIA DELLE CODIFICAZIONI MODERNE

Art. 23

Sono insegnamenti complementari:

CONTABILITÀ DI STATO
DIRITTO AGRARIO
DIRITTO BANCARIO
DIRITTO COMMERCIALE (corso progredito)
DIRITTO COMMERCIALE COMUNITARIO
DIRITTO COMMERCIALE INTERNAZIONALE
DIRITTO COSTITUZIONALE (corso progredito)
DIRITTO DEI MERCATI FINANZIARI
DIRITTO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE
DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE
DIRITTO DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DIRITTO DELL'ARBITRATO INTERNO ED INTERNAZIONALE
DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI
DIRITTO DI FAMIGLIA
DIRITTO ECCLESIASTICO
DIRITTO ED ECONOMIA DELLE FONTI DI ENERGIA
DIRITTO FALLIMENTARE

DIRITTO INDUSTRIALE
DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
DIRITTO VALUTARIO
DIRITTO PARLAMENTARE
DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA
DIRITTO PRIVATO COMPARATO
DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO
DIRITTO REGIONALE
DIRITTO ROMANO
DIRITTO SINDACALE
DIRITTO URBANISTICO
DOTTRINA DELLO STATO
ECONOMIA DEI MERCATI MONETARI E FINANZIARI
FILOSOFIA DEL DIRITTO
GIUSTIZIA COSTITUZIONALE
ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO
METODOLOGIA DELLA SCIENZA GIURIDICA
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
POLITICA ECONOMICA
SCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE
SCIENZA DELLE FINANZE
STORIA DEL DIRITTO ITALIANO
STORIA DEL DIRITTO ITALIANO MODERNO E CONTEMPORANEO
STORIA DEL DIRITTO ROMANO
STORIA DEL PENSIERO GIURIDICO MODERNO
STORIA DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE
RAGIONERIA GENERALE ED APPLICATA
LINGUA INGLESE
LINGUA TEDESCA
LINGUA SPAGNOLA

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami per ventisei annualità di insegnamento oltre la lingua inglese. Per gli insegnamenti di **Diritto civile, Diritto amministrativo** e **Diritto penale** sono obbligatorie due annualità per ciascuno.

....omissis...

FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE

Art. 26

L'Università conferisce la laurea in scienze politiche nei seguenti indirizzi:

Politico-amministrativo e del lavoro
Politico-sociale e della comunicazione
Internazionale e comunitario

Ulteriori indirizzi possono essere attivati, nel quadro degli indirizzi vigenti per l'ordinamento della Facoltà, in relazione a esigenze peculiari indicate dal Consiglio di Facoltà al Consiglio di Amministrazione.

Gli studi sono ordinati in modo da promuovere l'alta cultura politica e sociale e fornire preparazione scientifica e professionale, in armonia con l'orientamento internazionale dell'Università, a coloro che intendono svolgere attività professionale nel campo politico-sociale-amministrativo, o avviarsi a uffici pubblici o privati, interni ed internazionali.

....omissis..

Art. 31

Sono insegnamenti obbligatori per gli studenti del primo biennio i seguenti:

ECONOMIA POLITICA (2 annualità)
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO
ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO
METODOLOGIA DELLE SCIENZE SOCIALI
SCIENZA POLITICA
SOCIOLOGIA
STATISTICA
STORIA CONTEMPORANEA
STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE
STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE
STORIA MODERNA
LINGUA INGLESE (2 annualità)
SECONDA LINGUA
Eventuali modifiche all'ordinamento del primo biennio saranno deliberate a norma dell'art. 14 lettera i).

Art. 32

Sono insegnamenti obbligatori del secondo biennio:

a) per l'**indirizzo politico-amministrativo e del lavoro** (da scegliere 6 tra le seguenti discipline):

DIRITTI DELL'UOMO
DIRITTO AMMINISTRATIVO
DIRITTO COSTITUZIONALE ITALIANO E COMPARATO
DIRITTO PARLAMENTARE
POLITICA ECONOMICA
RELAZIONI INDUSTRIALI
SCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE
SCIENZA DELLE FINANZE
SOCIOLOGIA POLITICA

b) per l'**indirizzo internazionale** e **comunitario** (da scegliere 6 tra le seguenti discipline):

DIRITTI DELL'UOMO
DIRITTO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
DIRITTO INTERNAZIONALE
ECONOMIA INTERNAZIONALE
ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
POLITICA ECONOMICA
POLITICA ECONOMICA INTERNAZIONALE
RELAZIONI INTERNAZIONALI
STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI

c) per l'**indirizzo politico-sociale e della comunicazione** (da scegliere 6 tra le seguenti discipline):

DIRITTO DELL'INFORMAZIONE
DIRITTO PARLAMENTARE
POLITICA ECONOMICA
RELAZIONI INTERNAZIONALI
SOCIOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE
SOCIOLOGIA POLITICA
STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO
STORIA DEI MOVIMENTI E DEI PARTITI POLITICI
TEORIA E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI DI MASSA.
Oltre alle materie precedenti elencate per i singoli indirizzi, sono insegnamenti obbligatori per tutti gli indirizzi la lingua inglese (2 annualità) ed una seconda Lingua (2 annualità) a scelta tra quelle attivate.

In relazione alle esigenze degli studi, il Consiglio di Facoltà può modificare l'elenco delle materie obbligatorie di ciascun indirizzo, fermo restando il numero non inferiore a quattro e non superiore a sette, escluse le Lingue straniere.

Art. 33

Per ogni indirizzo gli insegnamenti a scelta saranno ogni anno determinati dal Consiglio di Facoltà tra quelli indicati, a carattere orientativo, nel seguente elenco:

ANTROPOLOGIA CULTURALE
BIOETICA
COMUNICAZIONE POLITICA
CONTABILITÀ DI STATO
CRIMINOLOGIA
DEMOGRAFIA
DIRITTI DELL'UOMO
DIRITTO AMMINISTRATIVO
DIRITTO ANGLO-AMERICANO
DIRITTO CANONICO
DIRITTO COMMERCIALE

DIRITTO COSTITUZIONALE ITALIANO E COMPARATO
DIRITTO DEGLI SCAMBI INTERNAZIONALI
DIRITTO DEL LAVORO
DIRITTO DELL'INFORMAZIONE
DIRITTO DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DIRITTO DELLA SICUREZZA SOCIALE
DIRITTO DELLE COMUNITÀ EUORPEE
DIRITTO DELLO SPORT
DIRITTO DIPLOMATICO E CONSOLARE
DIRITTO ECCLESIASTICO
DIRITTO FINANZIARIO
DIRITTO INTERNAZIONALE
DIRITTO INTERNAZIONALE DEL MARE
DIRITTO INTERNAZIONALE DELL'ECONOMIA
DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
DIRITTO PARLAMENTARE
DIRITTO PRIVATO COMPARATO
DIRITTO PRIVATO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO
DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
DIRITTO PUBBLICO ANGLO-AMERICANO
DIRITTO PUBBLICO COMPARATO
DIRITTO PUBBLICO DELL'ECONOMIA
DIRITTO PUBBLICO ROMANO
DIRITTO REGIONALE
DIRITTO REGIONALE E DEGLI ENTI LOCALI
DIRITTO SCOLASTICO
DIRITTO SINDACALE
DIRITTO TRIBUTARIO
DOTTRINA DELLO STATO
ECONOMETRIA
ECONOMIA AZIENDALE
ECONOMIA DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO
ECONOMIA DEL LAVORO
ECONOMIA DELL'AMBIENTE
ECONOMIA DELL'IMPRESA
ECONOMIA DELLE ATTIVITÀ TERZIARIE
ECONOMIA DELLO SVILUPPO
ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE
ECONOMIA E POLITICA AGRARIA
ECONOMIA E TECNICA DELLA COMUNICAZIONE AZIENDALE
ECONOMIA INDUSTRIALE
ECONOMIA INTERNAZIONALE
ECONOMIA MONETARIA
ECONOMIA REGIONALE
ETNOLOGIA
FILOSOFIA DEL DIRITTO
FILOSOFIA DELLA SCIENZA
FILOSOFIA MORALE
FILOSOFIA POLITICA
GEOGRAFIA POLITICA ED ECONOMICA
GESTIONE INFORMATICA DEI DATI AZIENDALI
GOVERNO LOCALE
INFORMATICA GENERALE

ISTITUZIONI DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE
LINGUA DANESE
LINGUA FRANCESE
LINGUA OLANDESE
LINGUA PORTOGHESE
LINGUA RUSSA
LINGUA SPAGNOLA
LINGUA SVEDESE
LINGUA TEDESCA
LOGICA
MARKETING
MATEMATICA PER LE SCIENZE SOCIALI
METODOLOGIE E DETERMINAZIONI QUANTITATIVE DI AZIENDA
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
PIANIFICAZIONE ECONOMICA TERRITORIALE
POLITICA COMPARATA
POLITICA ECONOMICA
POLITICA ECONOMICA EUROPEA
POLITICA ECONOMICA INTERNAZIONALE
POLITICA MONETARIA
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
PSICOLOGIA DEL LAVORO
PSICOLOGIA DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI
PSICOLOGIA DINAMICA
PSICOLOGIA SOCIALE
RELAZIONI INDUSTRIALI
RELAZIONI INTERNAZIONALI
RICERCA OPERATIVA
SCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE
SCIENZA DELLE FINANZE
SEMIOTICA
SISTEMA POLITICO ITALIANO
SISTEMI DI CONTABILITÀ MACROECONOMICA
SISTEMI ECONOMICI COMPARATI
SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI
SOCIOLOGIA DEL DIRITTO
SOCIOLOGIA DEL LAVORO
SOCIOLOGIA DELL'EDUCAZIONE
SOCIOLOGIA DELL'ORGANIZZAZIONE
SOCIOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE
SOCIOLOGIA DELLA CONOSCENZA
SOCIOLOGIA DELLA FAMIGLIA
SOCIOLOGIA DELLA RELIGIONE
SOCIOLOGIA DELLO SVILUPPO
SOCIOLOGIA ECONOMICA
SOCIOLOGIA POLITICA
SOCIOLOGIA URBANA E RURALE
STATISTICA ECONOMICA
STATISTICA PER LA RICERCA SOCIALE
STATISTICA PER LA RICERCA STORICA

STORIA DEI MOVIMENTI E DEI PARTITI POLITICI
STORIA DEI RAPPORTI TRA STATO E CHIESA
STORIA DEI TRATTATI E POLITICA INTERNAZIONALE
STORIA DEL DIRITTO ITALIANO
STORIA DEL DIRITTO MODERNO E CONTEMPORANEO
STORIA DEL GIORNALISMO
STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO
STORIA DEL PENSIERO SOCIOLOGICO
STORIA DEL RISORGIMENTO
STORIA DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
STORIA DELL'INDUSTRIA
STORIA DELL'INTEGRAZIONE EUROPEA
STORIA DELLA CHIESA
STORIA DELLA MONETA E DELLA BANCA
STORIA DELLA QUESTIONE FEMMINILE
STORIA DELLE ESPLORAZIONE E SCOPERTE GEOGRAFICHE
STORIA DELLE ISTITUZIONI RELIGIOSE
STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI
STORIA DIPLOMATICA
STORIA E ISTITUZIONI DEI PAESI AFRO-ASIATICI
STORIA E ISTITUZIONI DELL'AMERICA DEL NORD
STORIA E ISTITUZIONI DELL'AMERICA LATINA
STORIA E ISTITUZIONI DELL'ESTREMO ORIENTE
STORIA ECONOMICA
STORIA E ISTITUZIONI DELL'EUROPA ORIENTALE
STORIA MEDIOEVALE
STORIA MILITARE
STUDI STRATEGICI
TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA
TEORIA DELL'ORGANIZZAZIONE
TEORIA DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
TEORIA E TECNICHE DEL LINGUAGGIO GIORNALISTICO
TEORIA E TECNICHE DEL LINGUAGGIO RADIOTELEVISIVO
TEORIA E TENICHE DELLE COMUNICAZIONI DI MASSA
TEORIA GENERALE DEL DIRITTO.

....omissis..

Art. 35

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato tutti gli esami delle materie obbligatorie e a scelta comprese nel piano di studio individuale approvato dalla Facoltà.

Con l'approvazione del Consiglio di Facoltà, la determinazione degli esami a scelta può essere effettuata anche fra le materie di altri indirizzi della stessa Facoltà o delle altre Facoltà.

Il Consiglio di facoltà potrebbe prevedere l'attivazione di una seconda annualità per l'insegnamento di **Diritto delle Comunità Europee.**

Oltre alle 23 annualità di insegnamento, individuate come sopra specificato, lo studente deve aver superato l'esame della Lingua inglese

(quadriennale), obbligatoria per tutti gli studenti della Facoltà e di una seconda Lingua (triennale) scelta all'atto dell'iscrizione al II anno.

Il tema della dissertazione di laurea deve essere approvato dal docente della materia e dal preside. Lo studente deve darne comunicazione agli uffici di segreteria per la registrazione almeno dieci mesi prima dell'inizio della sessione in cui intende sostenere l'esame di laurea.

....omissis..

FACOLTÀ DI ECONOMIA

Art. 37

L'Università, nell'ambito della facoltà di economia, conferisce la laurea in economia e commercio. Nel rispetto dell'ordinamento universitario vigente, può essere deliberata l'attivazione dei seguenti indirizzi: **economia aziendale, economia politica, economia delle istituzioni e dei mercati finanziari, economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali, economia e legislazione per l'impresa.** Gli studi sono ordinati in modo da promuovere l'alta cultura economica e sociale e fornire preparazione scientifica e professionale, in armonia con gli orientamenti manageriale e internazionale dell'Università, a coloro che intendano intraprendere la libera professione o avviarsi ad uffici direttivi nel campo aziendale pubblico e privato e nelle pubbliche amministrazioni, o comunque svolgere attività di ordine economico e sociale.

La durata del corso di laurea in economia e commercio è di quattro anni.

Il corso prevede il superamento di esami di profitto che corrispondono a non meno di 22 e a non più di 24 annualità di insegnamento; il superamento degli esami di profitto relativi a non più di due lingue straniere moderne; il superamento dell'esame di profitto relativo a conoscenze informatiche di base. Il corso si conclude con la discussione sulla tesi di laurea.

Il corso di laurea in economia e commercio è disciplinato dal decreto ministeriale 27 ottobre 1992 "Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di studio dell'area economica" e dalla allegata tabella VIII "Corsi di laurea della Facoltà di Economia".

Gli insegnamenti attivabili nel corso di laurea in economia e commercio sono:

a) quelli indicati nell'elenco di cui al successivo art. 47, articolati nelle quattro aree: economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica e nei relativi settori scientifico-disciplinari;
b) le seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca, lingua russa, lingua portoghese, lingua araba, lingua cinese, lingua giapponese.

Sono titoli di ammissione al corso di laurea quelli previsti dalle leggi vigenti.

Art. 38

Gli insegnamenti si distinguono in insegnamenti fondamentali, in insegnamenti caratterizzanti e in insegnamenti a scelta dello studente.

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nei primi due anni di corso.

Il consiglio di facoltà può assegnare ai corsi (ad esclusione di quelli fondamentali) indicazioni ordinali, numeriche o alfabetiche, nonchè denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

L'accertamento dei rapporti di equivalenza tra corsi annuali ed eventuali corsi semestrali, per gli insegnamenti non fondamentali, sarà effettuato dal consiglio di facoltà, nel rispetto dell'ordinamento universitario vigente. Per gli insegnamenti attinenti ai corsi liberi , il consiglio di facoltà deve, caso per caso, dichiarare se il programma presentato dal libero docente, per estensione e numero di ore di lezioni cattedratiche e di esercitazioni, corrisponde ad un insegnamento semestrale o annuale.

Il consiglio di facoltà - nel rispetto dell'ordinamento universitario vigente - stabilisce: quali degli insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali; le ore di didattica di ciascun insegnamento annuale o semestrale; l'articolazione di un corso annuale in due corsi semestrali, anche con distinte prove di esame: l'articolazione dell'insegnamento e delle prove d'esame delle lingue straniere moderne: l'articolazione dell'insegnamento e delle prove d'esame di conoscenze informatiche di base. Per ogni lingua straniera moderna è, comunque, richiesto un esame di profitto finale con una prova scritta ed una orale. Nell'ambito di convenzioni stipulate dalla Luiss Guido Carli, e nel rispetto dell'ordinamento universitario vigente, il consiglio di facoltà valuta l'equiparazione di certificati internazionalmente riconosciuti al superamento delle prove di idoneità nelle lingue straniere.

Il consiglio di facoltà determina anche la propedeuticità degli esami.

All'inizio di ciascun anno accademico verranno resi noti agli studenti gli insegnamenti a scelta che verranno impartiti.

Art. 39

Allo svolgimento di ogni insegnamento - sia fondamentale, sia caratterizzante, sia a scelta dello studente - deve essere dedicato un numero congruo di ore settimanali, stabilito dal consiglio di facoltà nel rispetto dell'ordinamento universitario vigente, integrate da tavole rotonde, seminari su casi pratici, colloqui, esercitazioni e ricerche, individuali o di gruppo, disciplinari e interdisciplinari. I corsi di lezione e le attività integrative sono destinati, in particolare, ad approfondire i rapporti tra studi economici, organizzazione delle imprese (pubbliche e private) e relative analisi quantitative, problemi giuridici e istituzionali.

Art. 40

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio comprende 10 insegnamenti fondamentali, l'equivalente di almeno 8 insegnamenti annuali, scelti tra i caratterizzanti il corso di laurea stesso, ed altri insegnamenti equivalenti ad un numero di non più di 6 annualità.

Gli insegnamenti annuali comprendono di norma 70 ore di didattica: quelli semestrali comprendono di norma 35 ore di didattica.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.

Sono insegnamenti fondamentali del corso di laurea in economia e commercio i seguenti:

MACROECONOMIA	(P01A)
MICROECONOMIA	(P01A)
ECONOMIA AZIENDALE	(P02A)
RAGIONERIA GENERALE ED APPLICATA	(P02A)
STORIA ECONOMICA	(P03X)
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO	(N01X)
ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO	(N09X)
STATISTICA	(S01A)
MATEMATICA GENERALE	(S04A)
MATEMATICA FINANZIARIA	(S04B)

Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economia e commercio i seguenti:

Area economica

ECONOMIA MONETARIA	(P01F)
SCIENZA DELLE FINANZE	(P01C)
ECONOMIA INDUSTRIALE	(P01I)
POLITICA ECONOMICA	(P01B)
STORIA DELL'ECONOMIA POLITICA	(P01A)

Area aziendale

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	(P02D)
TECNICA BANCARIA	(P02E)
REVISIONE AZIENDALE	(P02A)
MARKETING	(P02B)
ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE	(P02B)

Area giuridica

DIRITTO COMMERCIALE	(N04X)
DIRITTO COMMERCIALE (corso progredito)	(N04X)

Area matematico-statistica

MATEMATICA FINANZIARIA (corso progredito)	(S04B)

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno 5 insegnamenti dell'area **economica**, almeno 4 insegnamenti **dell'area aziendale**, almeno 4 insegnamenti **dell'area giuridica** e almeno 4 insegnamenti dell' **area matematico-statistica.**

Art. 41

Sono insegnamenti caratterizzanti **dell'indirizzo in economia aziendale** del corso di laurea in economia e commercio i seguenti:

Area economica

ECONOMIA INDUSTRIALE	(P01I)
POLITICA ECONOMICA	(P01B)
ECONOMIA MONETARIA	(P01F)

Area aziendale

ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE	(P02B)
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	(P02D)
FINANZA AZIENDALE	(P02C)
METODOLOGIE E DETERMINAZIONI QUANTITATIVE DI AZIENDA	(P02A)
MARKETING	(P02B)
ANALISI E CONTABILITÀ DEI COSTI	(P02A)
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	(P02A)
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO	(P02D)
ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI	(P02E)
ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE DI SERVIZI	(P02B)
REVISIONE AZIENDALE	(P02A)
STRATEGIA E POLITICA AZIENDALE	(P02A)
TECNOLOGIA DEI CICLI PRODUTTIVI	(C01B)

Area giuridica

DIRITTO COMMERCIALE	(N04X)
DIRITTO COMMERCIALE (corso progredito)	(N04X)

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio, **indirizzo economia aziendale**, deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno 4 insegnamenti **dell'area economica**, almeno 8 insegnamenti **dell'area aziendale**, almeno 3 insegnamenti **dell'area giuridica** e almeno 3 insegnamenti **dell'area matematico-statistica.**

Art. 42

Sono insegnamenti caratterizzanti dell' **indirizzo in economia politica** del corso di laurea in economia e commercio i seguenti:

Area economica

ECONOMIA MONETARIA	(P01F)
SCIENZA DELLE FINANZE	(P01C)
ECONOMIA INTERNAZIONALE	(P01G)

ECONOMIA INDUSTRIALE	(P01I)
POLITICA ECONOMICA	(P01B)
STORIA DELL'ECONOMIA POLITICA	(P01A)
ECONOMIA DEI MERCATI MONETARI E FINANZIARI	(P01F)
ECONOMETRIA I	(P01E)

Area aziendale

ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI	(P02E)
FINANZA AZIENDALE	(P02C)

Area giuridica

DIRITTO COMMERCIALE	(N04X)

Area matematico-statistica

STATISTICA ECONOMICA	(S02X)

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio, **indirizzo economia politica**, deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno 8 insegnamenti dell'**area economica**, almeno 3 insegnamenti dell'**area aziendale**, almeno 3 insegnamenti dell'**area giuridica** e almeno 4 insegnamenti dell' **area matematico-statistica.**

Art. 43

Sono insegnamenti caratterizzanti dell'**indirizzo in economia delle istituzioni e dei mercati finanziari** del corso di laurea in economia e commercio i seguenti:

Area economica

ECONOMIA INTERNAZIONALE	(P01G)
ECONOMIA MONETARIA	(P01F)
ECONOMIA MONETARIA INTERNAZIONALE	(P01F)
POLITICA ECONOMICA	(P01B)
SCIENZA DELLE FINANZE	(P01C)
SISTEMI FISCALI COMPARATI	(P01C)
STORIA E POLITICA MONETARIA	(P01D)

Area aziendale

ANALISI FINANZIARIA	(P02C)
ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI	(P02E)
ECONOMIA DEL MERCATO MOBILIARE	(P02E)
FINANZA AZIENDALE	(P02C)
TECNICA DI BORSA	(P02E)
TECNICA BANCARIA	(P02E)
ECONOMIA DELLE AZIENDE DI ASSICURAZIONE	(P02E)

Area giuridica

DIRITTO COMMERCIALE	(N04X)
LEGISLAZIONE BANCARIA	(N05X)
DIRITTO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI	(N05X)

DIRITTO DELLA BORSA E DEI CAMBI (N05X)
DIRITTO DEL MERCATO FINANZIARIO (N05X)
DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI (N05X)

Area matematico-statistica

ECONOMIA E FINANZA DELLE ASSICURAZIONI (S04B)
ELABORAZIONE AUTOMATICA DEI DATI PER LE DECISIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE (S04A)
MODELLI MATEMATICI PER I MERCATI FINANZIARI (S04B)
STATISTICA DEI MERCATI MONETARI E FINANZIARI (S02X)
MATEMATICA FINANZIARIA (corso progredito) (S04B)

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio, **indirizzo economia delle istituzioni e dei mercati finanziari,** deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno 5 insegnamenti dell'**area economica,** almeno 4 insegnamenti dell'**area aziendale,** almeno 5 insegnamenti dell'**area giuridica** e almeno 4 insegnamenti dell'**area matematico-statistica.**

Art. 44

Sono insegnamenti caratterizzanti dell'**indirizzo in economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali** del corso di laurea in economia e commercio i seguenti:

Area economica

POLITICA ECONOMICA (P01B)
ECONOMIA PUBBLICA (P01C)
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA (P01B)
ECONOMIA INTERNAZIONALE (P01G)
SCIENZA DELLE FINANZE (P01C)
ISTITUZIONI ECONOMICHE INTERNAZIONALI (P01G)

Area aziendale

FINANZA AZIENDALE (P02C)
METODOLOGIE E DETERMINAZIONI QUANTITATIVE DI AZIENDE (P02A)
ECONOMIA DELLE AZIENDE E DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (P02A)

Area giuridica

DIRITTO COMMERCIALE (N04X)
DIRITTO INTERNAZIONALE DELL'ECONOMIA (N14X)
DIRITTO PUBBLICO DELL'ECONOMIA (N05X)

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio, **indirizzo economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali,** deve comprendere nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno 5 insegnamenti dell'**area economica,** almeno 5 insegnamenti dell'**area aziendale,** almeno 5 insegnamenti dell'**area giuridica** e almeno 3 insegnamenti dell'**area matematico-statistica.**

Art. 45

Sono insegnamenti caratterizzanti dell'indirizzo in economia e **legislazione per l'impresa** del corso di laurea in economia e commercio i seguenti:

Area economica

ECONOMIA INDUSTRIALE	(P01I)
POLITICA ECONOMICA	(P01B)
ECONOMIA DEL LAVORO	(P01B)
SCIENZA DELLE FINANZE	(P01E)

Area aziendale

ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE	(P02B)
FINANZA AZIENDALE	(P02C)
REVISIONE AZIENDALE	(P02A)

Area giuridica

DIRITTO COMMERCIALE	(N04X)
DIRITTO COMMERCIALE (corso progredito)	(N04X)
DIRITTO TRIBUTARIO	(N13X)
DIRITTO DEL LAVORO	(N07X)
DIRITTO PRIVATO COMPARATO	(N02X)
DIRITTO FALLIMENTARE	(N02A)
DIRITTO INTERNAZIONALE	(N14X)

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio, **indirizzo economia e legislazione per l'impresa**, deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno 4 insegnamenti dell' **area economica**, almeno 5 insegnamenti dell'**area aziendale**, almeno 6 insegnamenti dell'**area giuridica** e almeno 3 insegnamenti dell'**area matematico-statistica.**

Art. 46

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato tutti gli esami relativi agli insegnamenti compresi nel piano di studio individuale approvato dalla facoltà.

Il tema della dissertazione di laurea deve essere approvato dal docente della materia e dal preside o dal vicepreside. Lo studente deve darne comunicazione agli uffici di segreteria per la registrazione almeno dieci mesi prima dell'inizio della sessione in cui intende sostenere l'esame di laurea.

Art. 47

Discipline delle aree economica, aziendale, giuridica, matematico-statistica ed altre aree attivabili per il corso di laurea in economia e commercio e per i relativi indirizzi:

AREA ECONOMICA

P01A ECONOMIA POLITICA

ANALISI ECONOMICA
DINAMICA ECONOMICA
ECONOMIA POLITICA
ISTITUZIONI DI ECONOMIA
MACROECONOMIA
MICROECONOMIA
STORIA DELL'ECONOMIA POLITICA

P01B POLITICA ECONOMICA

ANALISI ECONOMICA CONGIUNTURALE
ECONOMIA APPLICATA
ECONOMIA DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
ECONOMIA DEL LAVORO
ECONOMIA DELLE ISTITUZIONI
ECONOMIA DELL'AMBIENTE
ECONOMIA DELL'ISTRUZIONE E DELLA RICERCA SCIENTIFICA
ECONOMIA SANITARIA
POLITICA ECONOMICA
POLITICA ECONOMICA AGRARIA
POLITICA ECONOMICA EUROPEA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
SISTEMI DI CONTABILITÀ MACROECONOMICA
SISTEMI ECONOMICI COMPARATI

P01C SCIENZA DELLE FINANZE

ECONOMIA DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
ECONOMIA DEI TRIBUTI
ECONOMIA DELLE ISTITUZIONI
ECONOMIA DELL'AMBIENTE
ECONOMIA DELLA SICUREZZA SOCIALE
ECONOMIA DELLA SPESA PUBBLICA
ECONOMIA PUBBLICA
ECONOMIA SANITARIA
FINANZA DEGLI ENTI LOCALI
SCIENZA DELLE FINANZE
SISTEMI FISCALI COMPARATI

P01D STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO

STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO
STORIA DELL'ANALISI ECONOMICA

P01E ECONOMETRIA

ECONOMETRIA
ECONOMETRIA APPLICATA
ECONOMIA MATEMATICA
ECONOMIA POLITICA
METODI ECONOMETRICI
TECNICHE DI PREVISIONE ECONOMICA
TEORIA DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

P01F ECONOMIA MONETARIA

ECONOMIA DEI MERCATI MONETARI E FINANZIARI
ECONOMIA MONETARIA
ECONOMIA MONETARIA INTERNAZIONALE
ECONOMIA POLITICA
POLITICA ECONOMICA
POLITICA MONETARIA
SISTEMI FINANZIARI COMPARATI

P01G ECONOMIA INTERNAZIONALE

ECONOMIA DELL'INTEGRAZIONE EUROPEA
ECONOMIA INTERNAZIONALE
ECONOMIA POLITICA
ISTITUZIONI ECONOMICHE INTERNAZIONALI
POLITICA ECONOMICA
POLITICA ECONOMICA INTERNAZIONALE

P01H ECONOMIA DELLO SVILUPPO

COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
ECONOMIA DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO
ECONOMIA DELLA POPOLAZIONE
ECONOMIA DELLO SVILUPPO
ECONOMIA POLITICA
POLITICA DELLO SVILUPPO ECONOMICO
POLITICA ECONOMICA
SVILUPPO DELLE ECONOMIE AGRICOLE
TEORIA DELLO SVILUPPO ECONOMICO

P01I ECONOMIA DEI SETTORI PRODUTTIVI

ECONOMIA DEL SETTORE DEI TRASPORTI
ECONOMIA DELLE ATTIVITÀ TERZIARIE
ECONOMIA DELLE FONTI DI ENERGIA
ECONOMIA DELL'IMPRESA
ECONOMIA DELLE FORME DI MERCATO
ECONOMIA DELL'INNOVAZIONE
ECONOMIA INDUSTRIALE
POLITICA ECONOMICA

P01J ECONOMIA REGIONALE

ECONOMIA DEI TRASPORTI
ECONOMIA DEL TERRITORIO
ECONOMIA DEL TURISMO
ECONOMIA DELLE GRANDI AREE GEOGRAFICHE
ECONOMIA REGIONALE
ECONOMIA URBANA
PIANIFICAZIONE ECONOMICA TERRITORIALE
POLITICA ECONOMICA REGIONALE

P03X STORIA ECONOMICA

STORIA DEI TRASPORTI
STORIA DEL COMMERCIO
STORIA DELLA FINANZA PUBBLICA
STORIA DELL'AGRICOLTURA
STORIA DELLA MONETA E DELLA BANCA
STORIA DELLE ASSICURAZIONI E DELLA PREVIDENZA
STORIA DELLE RELAZIONI ECONOMICHE INTERNAZIONALI
STORIA DELL'INDUSTRIA
STORIA ECONOMICA
STORIA ECONOMICA DELL'EUROPA
STORIA ECONOMICA DEL TURISMO
STORIA ECONOMICA DELLE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE
STORIA ECONOMICA DELLE POPOLAZIONI
STORIA MARITTIMA

G01X ECONOMIA ED ESTIMO RURALE

AGRICOLTURA E SVILUPPO ECONOMICO
ECONOMIA AGRARIA
ECONOMIA AGRO-ALIMENTARE
ECONOMIA DEI MERCATI AGRICOLI E FORESTALI
ECONOMIA DELL'AMBIENTE AGRO-FORESTALE
ECONOMIA DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE
ECONOMIA E GESTIONE DELL'AZIENDA AGRARIA E AGRO-INDUSTRIALE
ECONOMIA E POLITICA AGRARIA
ECONOMIA E POLITICA MONTANA E FORESTALE
ESTIMO FORESTALE E AMBIENTALE
ESTIMO RURALE
MARKETING DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI
PIANIFICAZIONE AGRICOLA
POLITICA AGRARIA
STORIA DELL'AGRICOLTURA

M06B GEOGRAFIA ECONOMICO-POLITICA

CARTOGRAFIA TEMATICA
GEOGRAFIA APPLICATA
GEOGRAFIA DELLA POPOLAZIONE
GEOGRAFIA DELLA COMUNICAZIONE
GEOGRAFIA DELLO SVILUPPO

GEOGRAFIA DEL TURISMO
GEOGRAFIA ECONOMICA
GEOGRAFIA POLITICA
GEOGRAFIA POLITICA ED ECONOMICA
GEOGRAFIA POLITICA ED ECONOMICA DI STATI E GRANDI AREE
GEOGRAFIA URBANA E ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
ORGANIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
POLITICA DELL'AMBIENTE
SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI

AREA AZIENDALE

P02A ECONOMIA AZIENDALE

ANALISI E CONTABILITÀ DEI COSTI
ECONOMIA AZIENDALE
ECONOMIA DEI GRUPPI, DELLE CONCENTRAZIONI E DELLE COOPERAZIONI AZIENDALI
ECONOMIA DELLE AZIENDE E DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
ECONOMIA DELLE IMPRESE PUBBLICHE
GESTIONE INFORMATICA DEI DATI AZIENDALI
ISTITUZIONI E DOTTRINE ECONOMICHE AZIENDALI COMPARATE
METODOLOGIE E DETERMINAZIONI QUANTITATIVE DI AZIENDA
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
RAGIONERIA GENERALE ED APPLICATA
REVISIONE AZIENDALE
STORIA DELLA RAGIONERIA
STRATÈGIA E POLITICA AZIENDALE
TECNICA PROFESSIONALE

PO2B ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE

ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE
ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE COMMERCIALI
ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE DI SERVIZI
ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE DI SERVIZI PUBBLICI
ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE DI TRASPORTO
ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI
ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE INTERNAZIONALI
ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE TURISTICHE
ECONOMIA E TECNICA DEGLI SCAMBI INTERNAZIONALI
ECONOMIA E TECNICA DELLA PUBBLICITA'
ECONOMIA E TECNICA DELLA COMUNICAZIONE AZIENDALE
ECONOMIA E GESTIONE DELL'INNOVAZIONE AZIENDALE
GESTIONE DELLA PRODUZIONE E DEI MATERIALI
MARKETING
MARKETING INTERNAZIONALE
STRATEGIE D'IMPRESA
TECNICA INDUSTRIALE E COMMERCIALE

PO2C FINANZA AZIENDALE

ANALISI FINANZIARIA
FINANZA AZIENDALE
FINANZIAMENTI DI AZIENDE
FINANZA AZIENDALE INTERNAZIONALE

PO2D ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
ORGANIZZAZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
ORGANIZZAZIONE DELLE AZIENDE COMMERCIALI
ORGANIZZAZIONE DELLE AZIENDE DI CREDITO
ORGANIZZAZIONE DELLE AZIENDE E DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
ORGANIZZAZIONE DELLE AZIENDE INDUSTRIALI
ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO AZIENDALE
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

PO2E ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI
ECONOMIA DELLE AZIENDE DI ASSICURAZIONE
ECONOMIA DELLE AZIENDE DI CREDITO
ECONOMIA DEL MERCATO MOBILIARE
ECONOMIA E TECNICA DELL'ASSICURAZIONE
ECONOMIA E TECNICA DEI MERCATI FINANZIARI
FINANZIAMENTI DI AZIENDE
GESTIONE FINANZIARIA E VALUTARIA
TECNICA BANCARIA
TECNICA DEI CREDITI SPECIALI
TECNICA DI BORSA

CO1B MERCEOLOGIA

ANALISI MERCEOLOGICA
CHIMICA MERCEOLOGICA
MERCEOLOGIA
MERCEOLOGIA DEI PRODOTTI ALIMENTARI
MERCEOLOGIA DOGANALE
MERCEOLOGIA DELLE RISORSE NATURALI
TECNOLOGIA DEI CICLI PRODUTTIVI
TECNOLOGIA ED ECONOMIA DELLE FONTI DI ENERGIA
TEORIA E TECNICA DELLA QUALITA' DELLE MERCI

AREA GIURIDICA

NO1X DIRITTO PRIVATO

DIRITTO CIVILE
DIRITTO DI FAMIGLIA
DIRITTO SPORTIVO
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO
LEGISLAZIONE DEL TURISMO
NOZIONI GIURIDICHE FONDAMENTALI

N02X DIRITTO PRIVATO COMPARATO

DIRITTO ANGLO-AMERICANO
DIRITTO DEI PAESI AFRICANI E ASIATICI
DIRITTO DEI PAESI DELL'EST EUROPEO
DIRITTO DEI PAESI DI LINGUA FRANCESE
DIRITTO DEI PAESI DI LINGUA TEDESCA
DIRITTO DEI PAESI SOCIALISTI
DIRITTO DELL'AMERICA LATINA
DIRITTO MUSULMANO E DEI PAESI ISLAMICI
DIRITTO PRIVATO COMPARATO
DIRITTO PRIVATO DELLE COMUNITA' EUROPEE
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO ITALIANO E COMPARATO
SISTEMI GIURIDICI COMPARATI

N03X DIRITTO AGRARIO

DIRITTO AGRARIO
DIRITTO AGRARIO COMPARATO
DIRITTO AGRARIO COMUNITARIO
DIRITTO AGRARIO E LEGISLAZIONE FORESTALE

N04X DIRITTO COMMERCIALE

DIRITTO COMMERCIALE
DIRITTO COMMERCIALE (corso progredito)
DIRITTO COMMERCIALE COMUNITARIO
DIRITTO COMMERCIALE INTERNAZIONALE
DIRITTO D'AUTORE
DIRITTO DELLA COOPERAZIONE
DIRITTO FALLIMENTARE
DIRITTO FALLIMENTARE E DELLE PROCEDURE CONCORSUALI
DIRITTO INDUSTRIALE

N05X DIRITTO DELL'ECONOMIA

CONTROLLI PUBBLICI NEL SETTORE CREDITIZIO E ASSICURATIVO
DIRITTO BANCARIO
DIRITTO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI
DIRITTO DELLA BORSA E DEI CAMBI
DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI
DIRITTO DEL MERCATO FINANZIARIO
DIRITTO ED ECONOMIA DELLE FONTI DI ENERGIA
DIRITTO INTERNAZIONALE DELL'ECONOMIA
DIRITTO PRIVATO DELL'ECONOMIA
DIRITTO PUBBLICO DELL'ECONOMIA
DIRITTO VALUTARIO
LEGISLAZIONE BANCARIA

N06X DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE

DIRITTO AEREONAUTICO
DIRITTO AEREOSPAZIALE
DIRITTO DEI TRASPORTI
DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE
DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI MARITTIME
DIRITTO INTERNAZIONALE DELLA NAVIGAZIONE

N07X DIRITTO DEL LAVORO

DIRITTO COMPARATO DEL LAVORO
DIRITTO DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DIRITTO DELLA SICUREZZA SOCIALE
DIRITTO DEL LAVORO
DIRITTO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DIRITTO DEL LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI
DIRITTO DEL LAVORO E DIRITTO SINDACALE
DIRITTO SINDACALE
RELAZIONI INDUSTRIALI

N08X DIRITTO COSTITUZIONALE

DIRITTO COSTITUZIONALE
DIRITTO COSTITUZIONALE REGIONALE
DIRITTO PARLAMENTARE
DIRITTO PROCESSUALE COSTITUZIONALE
GIUSTIZIA COSTITUZIONALE

N09X ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO

DIRITTO E LEGISLAZIONE UNIVERSITARIA
DIRITTO PUBBLICO GENERALE
DIRITTO REGIONALE
DIRITTO REGIONALE E DEGLI ENTI LOCALI
DOTTRINA DELLO STATO
ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO
ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO E LEGISLAZIONE SCOLASTICA
LEGISLAZIONE DEL TURISMO
LEGISLAZIONE PER LO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO
NOZIONI GIURIDICHE FONDAMENTALI

N10X DIRITTO AMMINISTRATIVO

CONTABILITA' DEGLI ENTI PUBBLICI
CONTABILITA' DI STATO
DIRITTO AMMINISTRATIVO
DIRITTO DEGLI ENTI LOCALI
DIRITTO DEI BENI PUBBLICI E DELLE FONTI DI ENERGIA
DIRITTO DELL'AMBIENTE
DIRITTO MINERARIO
DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO
DIRITTO SCOLASTICO
DIRITTO URBANISTICO
DISCIPLINA GIURIDICA DELLE ATTIVITA' TECNICO-INGEGNERISTICHE
LEGISLAZIONE DEI BENI CULTURALI
LEGISLAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE E DELL'EDILIZIA
LEGISLAZIONE FORESTALE

N11X DIRITTO PUBBLICO COMPARATO

DIRITTO AMMINISTRATIVO COMPARATO
DIRITTO COMPARATO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DIRITTO COSTITUZIONALE COMPARATO
DIRITTO COSTITUZIONALE ITALIANO E COMPARATO
DIRITTO PUBBLICO ANGLO-AMERICANO
DIRITTO PUBBLICO COMPARATO
DIRITTO PUBBLICO COMPARATO DEGLI STATI AFRICANI

N13X DIRITTO TRIBUTARIO

DIRITTO FINANZIARIO
DIRITTO TRIBUTARIO
DIRITTO TRIBUTARIO COMPARATO
SISTEMI FISCALI COMPARATI

N14X DIRITTO INTERNAZIONALE

DIRITTO DEGLI SCAMBI INTERNAZIONALI
DIRITTO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE
DIRITTO DELLE COMUNITA' EUROPEE
DIRITTO DELLE COMUNICAZIONI INTERNAZIONALI
DIRITTO DIPLOMATICO E CONSOLARE
DIRITTO INTERNAZIONALE
DIRITTO INTERNAZIONALE DEL LAVORO
DIRITTO INTERNAZIONALE DELLA NAVIGAZIONE
DIRITTO INTERNAZIONALE DELL'ECONOMIA
DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE
DIRITTO PROCESSUALE COMUNITARIO
ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
TUTELA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI UMANI

N15X DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

DIRITTO DELL'ARBITRATO INTERNO E INTERNAZIONALE
DIRITTO DELL'ESECUZIONE CIVILE
DIRITTO FALLIMENTARE
DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
DIRITTO PROCESSUALE CIVILE COMPARATO
DIRITTO PROCESSUALE COMUNITARIO

N17X DIRITTO PENALE

DIRITTO PENALE AMMINISTRATIVO
DIRITTO PENALE COMMERCIALE
DIRITTO PENALE COMPARATO
DIRITTO PENALE DELL'AMBIENTE
DIRITTO PENALE DEL LAVORO
DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA

AREA MATEMATICO-STATISTICA

SO1A STATISTICA

ANALISI DEI DATI
ANALISI DELLE SERIE STORICHE
ANALISI STATISTICA MULTIVARIATA
ANALISI STATISTICA SPAZIALE
DIDATTICA DELLA STATISTICA
PIANO DEGLI ESPERIMENTI
RILEVAZIONI STATISTICHE
STATISTICA
STATISTICA COMPUTAZIONALE
STATISTICA MATEMATICA
STORIA DELLA STATISTICA
TECNICHE DI RICERCA E DI ELABORAZIONE DEI DATI
TEORIA DEI CAMPIONI
TEORIA DELL' INFERENZA STATISTICA
TEORIA E TECNICA DELLE RILEVAZIONI CAMPIONARIE
TEORIA STATISTICA DELLE DECISIONI

SO1B STATISTICA PER LA RICERCA SPERIMENTALE

ANTROPOMETRIA
BIOMETRIA
METODI STATISTICI DI CONTROLLO DELLA QUALITA'
METODI STATISTICI DI MISURA
METODOLOGICA STATISTICA IN AGRICOLTURA
MODELLI STOCASTICI ED ANALISI DEI DATI
PIANO DEGLI ESPERIMENTI
STATISTICA
STATISTICA APPLICATA ALLE SCIENZE BIOLOGICHE
STATISTICA APPLICATA ALLE SCIENZE FISICHE
STATISTICA E CALCOLO DELLE PROBABILITA'
STATISTICA E INFORMATICA APPLICATA ALLA PRODUZIONE ANIMALE
STATISTICA MEDICA
STATISTICA PER L'AMBIENTE
STATISTICA PER LA RICERCA SPERIMENTALE
TEORIA E METODI STATISTICI DELL'AFFIDABILITA'

SO2X STATISTICA ECONOMICA

ANALISI DI MERCATO
ANALISI STATISTICO-ECONOMICA TERRITORIALE
CLASSIFICAZIONE E ANALISI DEI DATI ECONOMICI
CONTABILITA' NAZIONALE
CONTROLLO STATISTICO DELLA QUALITA'
GESTIONE DI BASI DI DATI ECONOMICI
METODI STATISTICI DI VALUTAZIONE DI POLITICHE
MODELLI STATISTICI DEL MERCATO DEL LAVORO
MODELLI STATISTICI DI COMPORTAMENTO ECONOMICO
RILEVAZIONE E CONTROLLO DI DATI ECONOMICI
SERIE STORICHE ECONOMICHE
STATISTICA AZIENDALE
STATISTICA DEI MERCATI MONETARI E FINANZIARI
STATISTICA ECONOMICA

STATISTICA INDUSTRIALE

SO3A DEMOGRAFIA

ANALISI DEMOGRAFICA
BIODEMOGRAFIA
DEMOGRAFIA
DEMOGRAFIA DELLA FAMIGLIA
DEMOGRAFIA ECONOMICA
DEMOGRAFIA REGIONALE
DEMOGRAFIA SOCIALE
DEMOGRAFIA STORICA
MODELLI DEMOGRAFICI
POLITICHE DELLA POPOLAZIONE
RILEVAZIONI E QUALITA' DEI DATI DEMOGRAFICI
TEORIE DELLA POPOLAZIONE

SO3B STATISTICA SOCIALE

INDAGINI CAMPIONARIE E SONDAGGI DEMOSCOPICI
MODELLI STATISTICI DEL MERCATO DEL LAVORO
MODELLI STATISTICI PER L'ANALISI DEL COMPORTAMENTO POLITICO
MODELLI STATISTICI PER L'ANALISI E LA VALUTAZIONE DEI PROCESSI EDUCATIVI
METODI STATISTICI PER LA PROGRAMMAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI SERVIZI
RILEVAZIONI E QUALITA' DEI DATI SOCIALI E SANITARI
STATISTICA DEL TURISMO
STATISTICA GIUDIZIARIA
STATISTICA PER LA RICERCA SOCIALE
STATISTICA PSICOMETRICA
STATISTICA SANITARIA
STATISTICA SOCIALE

SO4A MATEMATICA PER LE APPLICAZIONI ECONOMICHE

ELABORAZIONE AUTOMATICA DEI DATI PER LE DECISIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE
MATEMATICA GENERALE
MATEMATICA PER L'ECONOMIA
MATEMATICA PER LE APPLICAZIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE
MATEMATICA PER LE SCIENZE SOCIALI
METODI E MODELLI PER LE SCELTE ECONOMICHE
METODI MATEMATICI PER LA GESTIONE DELLE AZIENDE
TEORIA DEI GIOCHI
TEORIA DELLE DECISIONI

S04B MATEMATICA FINANZIARIA E SCIENZE ATTUARIALI

ECONOMIA E FINANZA DELLE ASSICURAZIONI
MATEMATICA ATTUARIALE
MATEMATICA FINANZIARIA
MATEMATICA FINANZIARIA (CORSO PROGREDITO)
MATEMATICA PER LE DECISIONI DELLA FINANZA AZIENDALE

MODELLI MATEMATICI PER I MERCATI FINANZIARI
STATISTICA ASSICURATIVA
TECNICA ATTUARIALE DELLE ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI
TECNICA ATTUARIALE DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI
TECNICA ATTUARIALE DELLE ASSICURAZIONI SULLA VITA
TEORIA DEL RISCHIO
TEORIA MATEMATICA DEL PORTAFOGLIO FINANZIARIO

A01B ALGEBRA

ALGEBRA LINEARE

A01C GEOMETRIA

GEOMETRIA

A02A ANALISI MATEMATICA

ANALISI MATEMATICA

A02B PROBABILITA' E STATISTICA MATEMATICA

CALCOLO DELLE PROBABILITA'
PROCESSI STOCASTICI
STATISTICA MATEMATICA
TEORIA DEI GIOCHI
TEORIA DELLE DECISIONI

A04A ANALISI NUMERICA

ANALISI NUMERICA
CALCOLO NUMERICO
MATEMATICA COMPUTAZIONALE
METODI NUMERICI PER L'OTTIMIZZAZIONE

A04B RICERCA OPERATIVA

METODI E MODELLI PER LA PIANIFICAZIONE ECONOMICA
METODI E MODELLI PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
MODELLI DI SISTEMI DI PRODUZIONE
MODELLI DI SISTEMI DI SERVIZIO
OTTIMIZZAZIONE
PROGRAMMAZIONE MATEMATICA
RICERCA OPERATIVA
TECNICHE DI SIMULAZIONE
TEORIA DEI GIOCHI

K04X AUTOMATICA

ANALISI DEI SISTEMI
MODELLISTICA E CONTROLLO DEI SISTEMI AMBIENTALI
MODELLISTICA E GESTIONE DELLE RISORSE NATURALI
MODELLISTICA E SIMULAZIONE

K05A SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI

BASI DI DATI
CALCOLATORI ELETTRONICI
FONDAMENTI DI INFORMATICA
IMPIANTI DI ELABORAZIONE
INFORMATICA GRAFICA
INFORMATICA INDUSTRIALE
INFORMATICA MEDICA
INFORMATICA TEORICA
INGEGNERIA DEL SOFTWARE
INGEGNERIA DELLA CONOSCENZA E SISTEMI ESPERTI
INTELLIGENZA ARTIFICIALE
LINGUAGGIO E TRADUTTORI
RETI DI CALCOLATORI
RETI LOGICHE
ROBOTICA
SISTEMI DI ELABORAZIONE
SISTEMI INFORMATIVI
SISTEMI OPERATIVI
SISTEMI PER LA PROGETTAZIONE AUTOMATICA
TEORIA E TECNICHE DI ELABORAZIONE DELL'IMMAGINE

K05B INFORMATICA

ALGORITMI E STRUTTURA DATI
ARCHITETTURA DEGLI ELABORATORI
BASI DI DATI E SISTEMI INFORMATIVI
FONDAMENTI DELL'INFORMATICA
INFORMATICA APPLICATA
INFORMATICA GENERALE
INFORMATICA TEORICA
INGEGNERIA DEL SOFTWARE
INTELLIGENZA ARTIFICIALE
INTERAZIONE UOMO-MACCHINA
LABORATORIO DI INFORMATICA
LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE
METODI FORMALI DELL'INFORMATICA
PROGRAMMAZIONE
SISTEMI DI ELABORAZIONE DELL'INFORMAZIONE

K05C CIBERNETICA

CIBERNETICA
ELABORAZIONE DI IMMAGINE

ALTRE AREE

L14D LINGUA E LETTERATURA ARABA
LINGUA ARABA

L16B LINGUISTICA FRANCESE
LINGUA FRANCESE

L17C LINGUISTICA SPAGNOLA
LINGUA SPAGNOLA

L17D LINGUA E LETTERATURA PORTOGHESE E BRASILIANA
LINGUA PORTOGHESE

L18C LINGUISTICA INGLESE
LINGUA INGLESE

L19B LINGUISTICA TEDESCA
LINGUA TEDESCA

L21B LINGUE E LETTERATURE SLAVO-ORIENTALI
LINGUA RUSSA

L23A LINGUA E LETTERATURA CINESE
LINGUA CINESE

L23B LINGUA E LETTERATURA GIAPPONESE
LINGUA GIAPPONESE

M07B LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA
LOGICA

Q05C SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL LAVORO
FORMAZIONE E POLITICHE DELLE RISORSE UMANE
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI
RELAZIONI INDUSTRIALI
SOCIOLOGIA DEI CONSUMI
SOCIOLOGIA DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO
SOCIOLOGIA DEL LAVORO
SOCIOLOGIA DELL'ORGANIZZAZIONE
SOCIOLOGIA ECONOMICA
SOCIOLOGIA INDUSTRIALE
TEORIA E POLITICA DEL LAVORO

Art.48

La facolta' di giurisprudenza comprende i seguenti istituti:

Istituto di studi giuridici
Istituto di studi economici
Gli istituti sono comuni con le facolta' di economia e di scienze politiche.
In relazione alle esigenze degli studi e della ricerca scientifica possono essere attivati altri istituti e centri di studio e di ricerca, anche in sedi decentrate della libera universita'.

Gli istituti hanno ciascuno un proprio statuto o regolamento che e' deliberato dal consiglio di amministrazione previo parere del consiglio di facolta'.

Art.49

La facolta' di scienze politiche comprende i seguenti istituti.
Istituto di studi storico-politici
Istituto di studi economici
Istituto di studi sociologici
Istituto di studi giuridici
Istituto di studi europei
Istituto di studi nord-americani
Istituto di studi latino-americani
Istituto di studi afro-asiatici
Gli istituti sono comuni con le facolta' di economia e giurisprudenza.
In relazione alle esigenze degli studi e della ricerca scientifica possono essere attivati altri istituti e centri di ricerca, anche in sedi decentrate della libera universita'.

Gli istituti hanno ciascuno un proprio statuto o regolamento che e' deliberato dal consiglio di amministrazione previo parere del consiglio di facolta'.

Art.50

La facolta' di economia comprende i seguenti istituti:

Istituto di studi economici
Istituto di studi aziendali, Carlo Caramiello
Istituto di calcolo elettronico
Istituto di studi giuridici
Istituto di lingue moderne
Laboratorio di merceologia
Gli istituti di studi economici, di studi giuridici e di lingue moderne sono comuni con le facolta' di giurisprudenza e di scienze politiche.

In relazione alle esigenze degli studi e della ricerca scientifica, possono essere attivati altri istituti e centri di studio e ricerca anche in sedi decentrate della libera universita'.

Gli istituti e i laboratori hanno ciascuno un proprio statuto o regolamento, che e' deliberato dal consiglio di amministrazione previo parere del consiglio di facolta'.

....omissis..

Rubrica Art.52

Scuola di Specializzazione in economia e tecniche aziendali aggregata alla facolta' di Economia.

....omissis..

Tabella A

Posti di ruolo dei professori straordinari e ordinari
Prima fascia

Facolta' di giurisprudenza	n. 16
Facolta' di scienze politiche	n. 12
Facolta' di economia	n. 22

Tabella B

Posti di ruolo dei professori associati
Seconda fascia

Facolta' di giurisprudenza	n. 8
Facolta' di scienze politiche	n. 8
Facolta' di economia	n. 10

Tabella C

Posti di ruolo dei ricercatori

Facolta' di giurisprudenza	n. 5
Facolta' di scienze politiche	n. 5
Facolta' di economia	n. 5

....omissis..

Roma, 2 ottobre 1995

Il rettore: ARCELLI

95A6011

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale del 19 settembre 1995 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Tecnoport - 3ª Conferenza internazionale e terza rassegna della portualità e della logistica» che avrà luogo a Genova dal 23 novembre 1995 al 25 novembre 1995.

Con decreto ministeriale del 19 settembre 1995 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Legno '95 - Salone internazionale di macchine, prodotti, e tecnologie per l'industria del legno e del mobile» che avrà luogo a Padova dal 23 novembre 1995 al 26 novembre 1995.

Con decreto ministeriale del 19 settembre 1995 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Job '95 - Scuola, orientamento e professione» che avrà luogo a Verona dal 16 novembre 1995 al 18 novembre 1995.

Con decreto ministeriale del 19 settembre 1995 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Ecoaqua - Mostra mare ambiente» che avrà luogo a Genova dal 15 novembre 1995 al 19 novembre 1995.

95A5973

Modificazione alla denominazione sociale della società «Comitalia - Compagnia gestioni fiduciarie - S.p.a.», in Milano

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1995 il decreto interministeriale 30 giugno 1983, con il quale la società «Luserna fiduciaria S.r.l.», con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio della attività fiduciaria ai sensi delle norme sopra citate, modificato in data 1° febbraio 1988, per quanto concerne la denominazione sociale e la forma giuridica della società variata in «Comitalia - Compagnia gestioni fiduciarie - S.p.a.», è ulteriormente modificato nella parte relativa alla denominazione sociale della società, variata in «Comitalia - Compagnia fiduciaria - S.p.a.», iscritta presso la cancelleria del tribunale di Milano ai numeri 208865/5779/15.

95A6680

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 357.000
- semestrale ... L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 65.500
- semestrale ... L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. 200.000
- semestrale ... L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 65.000
- semestrale ... L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. 199.500
- semestrale ... L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ... L. 687.000
- semestrale ... L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 4 1 0 9 5 *

L. 1.300